



Blu Banca S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Viale del Caravaggio, 39 - 00147 ROMA Tel. 0651303111
Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 3441.3 - C.F. 02078470560 P. IVA 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
www.blubanca.it – info@blubanca.it – blubanca@legalmail.it

FASCICOLO INFORMATIVO PER LA CLIENTELA E NORME CONTRATTUALI SU SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Il presente documento (il **"Fascicolo Informativo"**), rivolto ai clienti o potenziali clienti della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A. (di seguito anche la **"Banca"**), è redatto ai sensi della direttiva UE 2014/65 (**"MiFID II"**) e del Regolamento UE 600/2014 (**"MiFIR"**).

Il Fascicolo Informativo è composto di due distinte parti:

- 1) la prima contiene informazioni sulla Banca e i servizi di investimento da questa offerti, nonché sulla natura e sui rischi dei prodotti, degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento trattati;
- 2) la seconda contiene le norme contrattuali applicabili al rapporto Banca – cliente nella prestazione dei servizi di investimento di:
 - a. negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini;
 - b. collocamento;
 - c. consulenza in materia di investimenti;
 - d. del servizio accessorio di deposito a custodia e amministrazione.

Al fine di pervenire ad una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumento finanziario cui è interessato, nonché dei rischi ai medesimi connessi, ed ottenere adeguate informazioni circa i termini e i contenuti dei relativi contratti, il cliente è tenuto a prendere attenta visione del presente Fascicolo Informativo e delle informazioni in esso contenute.

(Pagina volutamente lasciata in bianco)

INDICE

PARTE I – INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	5
INTRODUZIONE ALLA MIFID II	5
SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI	7
1. Informazioni di carattere generale	7
1.1. Dati identificativi e contatti	7
Mezzi di comunicazione	7
1.2. Reclami	7
1.3. Autorizzazione	7
1.4. Ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	8
1.5. Informazioni e rendicontazione alla clientela	8
1.6. Sistema di indennizzo degli investitori	9
1.7. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse	9
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela	10
3. Politiche in materia di Finanza Sostenibile	11
3.1. Fattori di sostenibilità considerati - ESG (Environmental, Sociale, Governance)	11
3.2. La rilevazione delle preferenze di sostenibilità e la valutazione di adeguatezza	12
3.3. La classificazione degli strumenti finanziari	12
4. Informazioni sugli strumenti finanziari	12
4.1. Titoli di capitale	13
4.2. Titoli di debito	13
4.3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	14
4.4. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati	15
4.4.1. La volatilità del prezzo	15
4.5. Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del "Bail In"	16
4.6. La liquidità	17
4.7. Identificazione dei titoli complessi	17
4.8. Prodotti finanziari illiquidi	18
4.9. La divisa	18
4.10. Gli altri fattori fonte di rischi generali	18
4.11. La natura degli strumenti finanziari derivati e mercato di negoziazione	18
4.11.1. Diritti di opzione	19
4.11.2. Contratti a termine	19
4.11.3. Contratti Swap	19
4.11.4. Opzioni	19
4.11.5. Warrant	20
4.11.6. Covered warrant	20
4.11.7. Certificates	20
4.12. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati	20
4.12.1. Rischi dei futures	21
4.12.2. Rischi delle opzioni	21
4.12.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	21
4.12.4. Rischi degli swap	21
4.13. Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari	22
4.13.1. Prodotti di investimento assicurativi	22
4.13.2. Obbligazioni strutturate	22
4.13.3. Certificati di deposito	23
4.13.4. Depositi strutturati	23
4.13.5. Cripto-attività (moneta virtuale)	23
5. Politica di classificazione della clientela	23
5.1. Criteri per la classificazione della clientela	24
5.1.1. Controparti qualificate	24
5.1.2. Clientela professionale	24
5.1.3. Clientela al dettaglio	24
5.2. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione	24
5.2.1. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente al dettaglio	25
5.2.2. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente professionale	25
5.2.3. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti delle controparti qualificate	25
5.3. Attribuzione della classificazione	25
5.4. Gestione delle richieste di variazione di classificazione	25
5.4.1. Variazione della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale	26
5.4.2. Variazione da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio	26
5.4.3. Variazione da cliente professionale a cliente al dettaglio	26

5.5. Adempimenti della clientela professionale	26
SEZIONE B – QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E SUGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO	28
PARTE II – NORME CONTRATTUALI	29
CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI: I) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI; II) COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE; III) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI; IV) DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI	29
PARTE III – NORME CONTRATTUALI PER I CONTRATTI DERIVATI OTC	44
CONTRATTO PER L'OPERATIVITÀ SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC E PER LE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A PRONTI DI VALUTA	44

PARTE I – INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

INTRODUZIONE ALLA MIFID II

COS'È LA MIFID II

La direttiva 2014/65/UE ("MiFID II"), congiuntamente al Regolamento UE 600/2014 ("MiFIR") definisce regole uniformi per i mercati e gli operatori dei paesi dell'Unione Europea, che disciplinano i servizi di investimento prestati dagli intermediari ai clienti, i mercati regolamentati e le diverse sedi di negoziazione degli strumenti finanziari.

La MiFID II persegue gli stessi obiettivi della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), volti a:

- **proteggere gli investitori**, con particolare attenzione alla tutela del piccolo risparmiatore;
- **creare un mercato unico europeo dei servizi finanziari**;
- **rafforzare** l'integrità, l'efficienza e la **trasparenza** dei mercati;
- **stimolare la concorrenza**:
 - o permettendo gli scambi di strumenti finanziari su più mercati;
 - o garantendo regole e condizioni di negoziazione più uniformi nei vari paesi dell'Unione.

Le regole definite sono numerose e interessano:

- **i rapporti con la clientela**;
- **gli intermediari**: obblighi di *best execution* degli ordini dei clienti, obblighi di trasparenza pre e post *trading*, obblighi di segnalazione all'autorità competente delle operazioni effettuate, obblighi di *product governance*, disciplina dei conflitti di interesse, dei costi e degli incentivi, requisiti organizzativi proporzionali alle caratteristiche dell'intermediario;
- **i mercati finanziari e le diverse sedi di esecuzione degli ordini**: una disciplina più organica dei mercati regolamentati, nonché dei sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. MTF) e degli internalizzatori sistematici.

Con specifico riferimento all'area dei **rapporti con la clientela**, la MiFID II prevede:

- un sistema di classificazione della clientela e tutele;
- la valutazione di adeguatezza/appropriatezza;
- un regime di "*execution only*" più circoscritto;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela;
- la sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse;
- obblighi informativi e contrattuali.

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Le misure destinate a proteggere la clientela devono essere adeguate e proporzionate alle caratteristiche di ciascun cliente.

Il **principio di graduazione della tutela** previsto dalla MiFID II impone, infatti, di calibrare il livello di tutela sulla base delle caratteristiche del cliente con cui si interagisce, obbligando la Banca ad agire nel migliore interesse della clientela.

La classificazione degli investitori è quindi un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:

- il livello di protezione riconosciuto al cliente;
- gli obblighi che devono essere assolti dalla Banca;
- le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa prevede la classificazione dei clienti in tre diverse categorie:

- **clienti al dettaglio**: sono i soggetti in possesso di minor esperienza e competenza in materia di investimenti, cui la normativa garantisce il livello più elevato di tutela;
- **clienti professionali**: sono coloro che possiedono adeguata esperienza, conoscenza e competenza necessarie per assumere in modo consapevole e autonomo le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano quindi di un livello di protezione intermedio;
- **controparti qualificate**: sono le imprese di investimento, banche, assicurazioni, OICR, ecc. che non necessitano di sostanziale tutela.

La politica di classificazione della clientela adottata dalla Banca è illustrata nel successivo capitolo 5 della SEZIONE A.

VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA E DELL'ADEGUATEZZA

Secondo la MiFID II le regole di tutela del cliente devono essere applicate in modo proporzionato alle caratteristiche e ai rischi propri dei diversi servizi di investimento prestati dall'intermediario.

Il principio di proporzionalità degli obblighi ai servizi prestati impone all'intermediario di riservare al cliente una maggiore tutela nell'ambito dei servizi in cui le decisioni di investimento sono assunte direttamente dall'intermediario (gestioni di portafogli), ovvero nei casi in cui vi è un elevato grado di affidamento da parte del cliente sulle raccomandazioni personalizzate fornite dall'intermediario (ad esempio nel caso in cui quest'ultimo presti al cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti).

La MiFID II prevede due tipi di valutazione da parte dell'intermediario:

- valutazione di adeguatezza;
- valutazione di appropriatezza.

L'intermediario quando presta il servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti è tenuto ad effettuare obbligatoriamente la valutazione di adeguatezza.

L'operazione e/o il servizio di investimento richiesto sarà considerato adeguato se a) corrisponde agli obiettivi del cliente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio, b) sia di natura tale per cui il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi, tenendo conto della sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite e c) il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

A tutela del cliente, la normativa prevede che l'intermediario non possa procedere all'attivazione di un servizio di investimento o comunque dare corso ad un'operazione quando gli stessi risultino, alla luce dei parametri sopra esposti, "non adeguati".

La valutazione di appropriatezza si applica quando gli intermediari prestano servizi di investimento di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini e assunzione a fermo e/o collocamento, nonché qualora il servizio di investimento sia offerto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto.

Un'operazione di investimento può ritenersi appropriata quando il cliente ha il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

Proprio per valutare ed accertare l'appropriatezza e l'adeguatezza, secondo criteri condivisi e trasparenti, la Banca ha predisposto un questionario informativo che il cliente compila con l'aiuto del personale addetto.

Il cliente può richiedere la mera esecuzione di ordini (*execution only*) come modalità di svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, rinunciando alla valutazione, da parte della Banca, circa l'appropriatezza dell'operazione.

INFORMATIVA E TRASPARENZA

In tema di obblighi informativi e contratti la MiFID II definisce le informazioni e gli elementi appropriati che gli intermediari devono fornire ai clienti, affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento prestato, il tipo di strumento finanziario interessato e i rischi ad essi connessi.

Le informazioni rese devono consentire al cliente di assumere le proprie decisioni in materia di investimento in modo consapevole.

Tali informazioni sono fornite dalla Banca in formato durevole e standardizzato nella SEZIONE A del presente documento e si riferiscono:

- **all'intermediario e ai servizi prestati;**
- **alla sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse;**
- **ai dispositivi di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;**
- **agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento.**

Inoltre, la Banca ha fornito al cliente il documento avete ad oggetto la politica di esecuzione e di trasmissione degli ordini impartiti dai clienti denominato "Strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari".

SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA E AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI PRESTATI**1. Informazioni di carattere generale**

La Banca è tenuta a fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile e tramite supporto durevole, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni si riferiscono:

- a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
- b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
- c) alle sedi di esecuzione, e
- d) ai costi ed oneri connessi.

La presente sezione ha l'obiettivo di fornire al cliente o potenziale cliente al dettaglio, ai sensi degli artt. 44 – 52 del regolamento delegato UE 565/2017 (di seguito, il "**Regolamento Delegato**"), informazioni generali sulla Banca e sui servizi di investimento e accessori dalla medesima prestati.

1.1. Dati identificativi e contatti**Blu Banca S.p.A.**

Sede Legale e Amministrativa in Roma 00147 – Viale del Caravaggio 39
Tel. 06-51303111 Indirizzo telematico www.blubanca.it
Codice Fiscale 02078470560 Partita IVA 15854861000 - Codice A.B.I. 3441-3
Banca iscritta al n. 5759 dell'Albo delle Banche Autorizzate dalla Banca d'Italia
Numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 02078470560
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Mezzi di comunicazione

Le comunicazioni tra la Banca ed il cliente sono svolte nella lingua italiana.

La Banca inoltre utilizza come supporto durevole standard quello cartaceo e, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet www.bplazio.it nonché supporti cartacei presenti in filiale.

Il presente documento è messo a disposizione sul sito internet della Banca (sezione Investimenti e risparmi - Mifid 2).

1.2. Reclami

Gli eventuali reclami possono essere presentati per iscritto, dal cliente o potenziale cliente della Banca, all'indirizzo:

Blu Banca S.p.A.

Viale del Caravaggio, 39 – 00147 Roma, ovvero, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

indirizzo mail: info@blubanca.it indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ufficio.reclami@pec.bplazio.it

La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca), il cliente può rivolgersi:

- se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di cui alla successiva Sezione V, all'Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca;
- all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**"). Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it.
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

1.3. Autorizzazione

La Banca d'Italia con sede legale in Roma, Via Nazionale, 91, sito internet www.bancaditalia.it, ha autorizzato, ai sensi del TUF, la Banca allo svolgimento dei seguenti servizi e attività di investimento:

- Negoziazione in conto proprio consiste nella contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali la Banca impegna capitale proprio.
 - Esecuzione di ordini per conto dei clienti (già negoziazione in conto terzi): si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
 - Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile: consiste nella distribuzione agli investitori di strumenti finanziari.
- Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).

SEZIONE A

L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da banche e prodotti di investimento assicurativi, nonché servizi di investimento propri e di terzi, compreso il servizio di gestione di portafogli, tempo per tempo offerti in conformità agli specifici accordi di volta in volta assunti dalla Banca con i relativi soggetti terzi.

In particolare, per gestione di portafogli si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari. Con il conferimento del mandato di gestione di portafogli, il gestore si impegna, verso un corrispettivo, a gestire, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, il patrimonio del cliente composto da strumenti finanziari e attività liquide. La gestione di portafogli comporta per il gestore sia di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento sia di effettuare le conseguenti operazioni di investimento.

Nello svolgimento di tale attività distributiva la Banca si attiene alle istruzioni ricevute dal gestore, nel rispetto della normativa di riferimento, in particolare anche rispettando le disposizioni richiamate dall'art. 128 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il "**Regolamento Intermediari**"), assicurando, per quanto di competenza, il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio prestato. Relativamente agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca, la Banca stessa osserva quanto disposto dalla disciplina sugli incentivi applicabile. Con riferimento alle gestioni di portafoglio di terzi distribuite, sulla base degli accordi presi tra la Banca e tali soggetti terzi, la Banca può effettuare la valutazione di adeguatezza delle operazioni (ossia: sottoscrizione iniziale, versamenti aggiuntivi, richieste di cambi di linea, disinvestimenti e istruzioni personali da parte del cliente) rispetto al profilo del cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al questionario di cui alla sezione B del Fascicolo Informativo. Con riferimento alle stesse gestioni di portafogli distribuite, la Banca potrà prestare ulteriori attività a favore del cliente in fase successiva alla fase di distribuzione (nuovi conferimenti, richieste di disinvestimento, richieste di cambio di linee di gestione e ricezione di istruzioni specifiche o altre operazioni dispositive). Infine, secondo quanto eventualmente stabilito con detti soggetti terzi con riferimento ai servizi di investimento distribuiti, la Banca potrà, sulla base degli specifici accordi di volta in volta assunti, occuparsi delle attività di comunicazione di vario genere con la clientela.

- Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari: consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione tra di loro di un'operazione.

Ai sensi dell'art. 19 del TUF la Banca è inoltre autorizzata, a far data dal 19 novembre 2013, alla prestazione del servizio di:

- Consulenza in materia di investimenti. Tale servizio consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente: i) in regime di abbinamento sistematico ai servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, quando gli stessi non siano prestati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ovvero ii) nelle forme della "consulenza avanzata", previa sottoscrizione, da parte del cliente, di apposito contratto.

1.4. Ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

La Banca opera anche per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del TUF, regolarmente iscritti nell'apposito albo unico dei consulenti finanziari.

1.5. Informazioni e rendicontazione alla clientela

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

Nella prestazione dei servizi che esulano dalla gestione del portafogli, la Banca fornisce prontamente al cliente su supporto durevole le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio distribuite sono forniti dai gestori che prestano il servizio in questione, secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dai gestori stessi.

La Banca invia/consegna al cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nell'art. 59 (4) del Regolamento Delegato laddove applicabili e, se pertinente, quanto previsto dalle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di segnalazione adottate conformemente all'art. 26 MIFIR. L'avviso non è inviato/fornito quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente da un'altra persona.

La Banca fornirà al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

In caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che sono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce al cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni sotto riportate riguardo a tali operazioni.

Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali, tranne nel caso in cui la Banca stipuli con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi di clienti invia a ciascun cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, la Banca fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.

Il rendiconto delle attività dei clienti include le informazioni seguenti:

- a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dalla Banca per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
- b) la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
- c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
- d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della MIFID II e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
- e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
- f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.

Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

SEZIONE A

Qualora la Banca detenga un conto di un cliente al dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10 %. L'invio della comunicazione è effettuato strumento per strumento, se non diversamente concordato con il cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Nello svolgimento del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, la Banca invia rendiconti periodici a cadenza trimestrale con evidenza degli strumenti finanziari posseduti basati sulla data di regolamento.

1.6. Sistema di indennizzo degli investitori

La Banca è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1 ed oggi disciplinato dall'art. 62, comma 1, del D.lgs. 415/1996, nonché dallo statuto e dal regolamento operativo; il Fondo Nazionale di Garanzia è dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come "sistema di indennizzo". Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere reperite nel sito internet <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "TUB") e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), fondi pensione, imprese di assicurazione;
- b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- c) società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- e) amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.

La Banca è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - *deposit guarantee scheme directive*). Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet <http://www.fitd.it>

1.7. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse

Per l'identificazione delle potenziali situazioni in conflitto di interesse, la Banca ha considerato da un lato la natura, le dimensioni e la complessità della propria operatività nell'ambito dei servizi di investimento prestati alla clientela, dall'altro gli interessi del cliente nella prestazione dei servizi offerti dalla Banca allo stesso.

La Banca ha provveduto ad identificare preventivamente i soggetti rilevanti nell'ambito dei servizi di investimento e ad identificare le situazioni di conflitto di interessi la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità.

In conseguenza dell'analisi svolta, per la gestione dei conflitti di interesse la Banca considera da un lato la natura e la rilevanza dei conflitti di interesse rilevati, dall'altro la propria organizzazione intesa come insieme di risorse, funzioni e deleghe di potere. Le soluzioni adottate dalla Banca per la gestione dei conflitti assicurano che i soggetti rilevanti impegnati in attività relative alle situazioni in conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato.

In tale contesto sono state adottate le seguenti misure al fine di gestire ovvero mitigare le conseguenze pregiudizievoli per il cliente derivanti dalle potenziali situazioni di conflitto di interesse:

- procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Il documento completo sulle politiche di gestione dei conflitti d'interesse è disponibile presso la Direzione Generale e il sito internet e presso tutte le filiali della Banca, alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla predetta politica.

SEZIONE A

La Banca, conformemente alla normativa, ha istituito il "registro dei conflitti di interesse" nel quale sono riportati, in ordine cronologico rispetto alla loro identificazione, i conflitti di interesse pregiudizievoli di ledere gli interessi del cliente, nell'ambito dei servizi di investimento o accessori o di attività di investimento.

In particolare, in tale registro si riportano:

- i servizi di investimento o accessori interessati dal conflitto;
- la fonte da cui è sorto il conflitto;
- la natura del conflitto;
- la data in cui lo si è rilevato.

La tenuta del predetto registro è affidata al Servizio Compliance, che provvederà ad aggiornarlo coerentemente alla frequenza con la quale la Banca provvede alla individuazione di nuove situazioni di potenziale conflitto di interessi.

La Banca informa il cliente dell'esistenza dei seguenti conflitti di interesse che, per loro natura e per il contesto in cui gli stessi si manifestano, non possono essere eliminati:

- Negoziazione per conto proprio/ Collocamento/ Ricezione e trasmissione azioni/ obbligazioni di propria emissione;
- Collocamento senza impegno irrevocabile di azioni/obbligazioni emesse da terzi finanziati e/o partecipati e non rientranti nel perimetro della consulenza in materia di investimenti.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 della MiFID II, per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

In particolare, la comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Altre situazioni di conflitto potrebbero derivare in relazione alla distribuzione da parte della Banca di servizi di investimento di soggetti terzi (i.e. nell'ipotesi di servizio di gestione di portafogli). Gli eventuali conflitti di interesse sono gestiti e resi noti da questi ultimi al cliente, conformemente agli obblighi di trasparenza e di comportamento tempo per tempo vigenti.

2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

I fondi detenuti dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 cod. civ., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.

La Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti detenuto.

Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
- b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca può sub-depositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- a) una banca centrale;
- b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) una banca autorizzata in un paese terzo;
- d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un organismo di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari (OICVM) o un OICR che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
- c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating

del credito registrate e vigilate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

La Banca, laddove non sub-depositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.

La Banca che sub-deposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.

In caso di sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun sub-depositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo sub-depositario, nonché dai conti di proprietà del sub-depositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente depositati presso i sub-depositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del sub-depositario.

La Banca ha selezionato i depositari e sub-depositari indicati al documento denominato "Elenco dei depositari e sub-depositari presso i quali sono depositati/su-depositati gli strumenti finanziari di pertinenza della clientela". Qualora i fondi del cliente fossero depositati presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, la Banca acquisisce specifico consenso.

La Banca è tenuta a:

- conservare le registrazioni e mantenere i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di proprietà della Banca;
- mantenere le registrazioni e i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentano di utilizzarli come traccia di audit;
- effettuare con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- adottare le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei clienti depositati presso terzi siano identificabili separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- adottare le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati presso una banca centrale, un ente creditizio o una banca autorizzata in un paese terzo o un fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;
- introdurre idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore degli attivi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso degli attivi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentano a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i clienti o la prestazione di servizi ai clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei clienti.

La Banca che ha l'obbligo di concludere accordi che creano diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione dovrà comunicarlo ai clienti indicando i rischi associati a detti accordi.

Laddove sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti conceda diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione o sia informata della loro concessione, la Banca li registra nei contratti dei clienti e negli stessi conti della Banca per chiarire la proprietà degli attivi da parte dei clienti, ad esempio in caso di insolvenza.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
- gli strumenti finanziari di tale cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del cliente, la Banca avvertirà il cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

3. Politiche in materia di Finanza Sostenibile

3.1. Fattori di sostenibilità considerati - ESG (Enviromental, Sociale, Governance)

Il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari definisce rischio di sostenibilità un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

La Banca, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, ha identificato dei criteri di selezione dei prodotti al fine di considerare, tra gli altri, gli aspetti ambientali, sociali e di governance, di seguito illustrati.

SEZIONE A

La considerazione di tali criteri costituisce la modalità adottata dalla Banca al fine di poter contenere i rischi di sostenibilità, fermo restando che gli stessi potrebbero comunque impattare sul valore dell'investimento in misura più elevata quanto minore è la considerazione, da parte degli emittenti, degli aspetti ambientali, sociali e di governance.

La Banca, con riferimento ai prodotti oggetto di consulenza ed alle decisioni di investimento assunte nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, considera i possibili principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, intendendosi per tali, ai sensi del citato Regolamento (UE) 2019/2088, le problematiche ambientali, sociali e di buon governo degli emittenti gli strumenti finanziari.

In considerazione dei possibili principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, nonché dei suddetti rischi di sostenibilità, la Banca, nella prestazione dei sopra citati servizi di investimento, ha deciso di escludere investimenti che presentano un'esposizione significativa in società che operano in aree di business ritenute controverse con riferimento agli impatti ambientali e sociali quali, ad esempio, la diretta produzione e/o distribuzione di armi che violano i fondamentali principi umanitari (come munizioni a grappolo, mine terrestri, armi nucleari, nonché armi chimiche e batteriologiche).

Inoltre, sono esclusi gli investimenti che presentano un'esposizione significativa in titoli governativi emessi da Paesi che presentano lacune strategiche nei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in coerenza con la policy antiriciclaggio definita dalla Banca tempo per tempo vigente.

La Banca, nella valutazione degli emittenti di strumenti finanziari oggetto delle scelte di investimento, promuove la finanza sostenibile orientando gli investimenti verso soggetti economici che hanno comportamenti virtuosi nel campo della responsabilità socio-ambientale e della tutela dei diritti dell'uomo. Sono considerati fattori positivi di inclusione lo sviluppo sostenibile e l'uso razionale di tutti i fattori produttivi, comprese le risorse naturali e il capitale umano, quali i programmi per la riduzione di emissioni, la tutela della biodiversità, l'utilizzo di tecnologie pulite e la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì considerati fattori positivi i principi di buon governo societario, riferibili soprattutto alle pratiche contrarie ai principi della libera concorrenza, questioni relative alla lotta alla corruzione e al rispetto delle leggi.

3.2. La rilevazione delle preferenze di sostenibilità e la valutazione di adeguatezza

La Banca quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli raccoglie dalla clientela, tra gli obiettivi di investimento, anche le eventuali preferenze di sostenibilità declinate secondo i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) su richiamati.

A tal fine, il questionario utilizzato per la profilazione della clientela ai fini MiFID (descritto nella sezione B del presente fascicolo informativo) è integrato con due paragrafi che prevedono apposite domande utili a rilevare dal cliente il grado di conoscenza generale delle tematiche ESG e le proprie preferenze specifiche sui singoli fattori ESG.

In particolare, la Banca richiede al cliente se vuole includere o meno nel suo portafoglio di investimento, e se sì, in che misura, strumenti finanziari con caratteristiche di sostenibilità e quali specifici fattori di sostenibilità intende perseguire (E - ambientale, S - sociale, G - buona governance).

La Banca, nell'ambito della valutazione di adeguatezza (descritta nel paragrafo "Valutazione dell'Appropriatezza e dell'Adeguatezza" della sezione "Introduzione alla MiFID II"), effettua anche la valutazione di coerenza delle operazioni di investimento rispetto alle preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente nel questionario di profilazione. In particolare, il controllo ESG rileva solo nel caso in cui il cliente abbia espresso preferenze in materia di sostenibilità (E-S-G).

Un'operazione è valutata coerente se la percentuale del portafoglio investita in strumenti ESG è in linea con le preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente. Laddove l'operazione di investimento non sia coerente con le preferenze di sostenibilità del cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, la Banca può comunque concludere l'operazione fornendo al cliente stesso adeguata informativa.

3.3. La classificazione degli strumenti finanziari

- La Banca classifica i prodotti finanziari e i servizi di investimento in base alle informazioni raccolte con riferimento alle caratteristiche di sostenibilità degli stessi e alle preferenze di sostenibilità che possono essere soddisfatte. In particolare, tutti i prodotti finanziari e i servizi di investimento sono classificati:
- E – ambientale, se hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - quota minima investita in settori considerati ecosostenibili ai sensi del Regolamento Tassonomia 2020/852/UE e/o
 - quota minima investita in settori considerati sostenibili ai sensi del Regolamento SFDR 2019/2088/UE e/o; considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di tipo ambientale (c.d. "PAI") all'interno della propria politica di investimento ai sensi del Regolamento SFDR;
- S – sociale, se hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - quota minima investita in settori sostenibili ai sensi del Regolamento SFDR e/o;
 - considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (c.d. "PAI") di tipo sociale all'interno della propria politica di investimento ai sensi del Regolamento SFDR.

Per essere classificati E e/o S, per tutti i prodotti di cui sopra devono altresì essere rispettate prassi di buona governance; tali prodotti sono pertanto classificati anche "G – buona governance".

La Banca si avvale di un info-provider esterno per informazioni ESG relative agli emittenti e per l'attribuzione di uno score ESG a ciascuno strumento finanziario oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli.

4. Informazioni sugli strumenti finanziari

La Banca vuole fornire ai clienti o potenziali clienti, tenendo conto della loro classificazione, le informazioni relative alla natura ed ai rischi degli strumenti finanziari e dei prodotti offerti nell'ambito dei servizi di investimento.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il presente capitolo descrive le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello stesso in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni informate.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed il servizio di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari,

tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento.

4.1. Titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale in euro o in valuta estera (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire eventuali dividendi sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare.

Alcune categorie di azioni si differenziano per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono:

- le azioni privilegiate a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie;
- le azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
- **Clientela:** i titoli di capitale possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.2. Titoli di debito

Acquistando titoli di debito in euro o in valuta estera (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori delle società o degli enti che li hanno emessi. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso), variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile) o con un tasso prefissato in aumento o diminuzione nel tempo (obbligazioni *step-up* o *step-down*).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

- Obbligazioni corporate. Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato.
- Obbligazioni sopranazionali. Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui i principali emittenti sono la Banca Mondiale (World Bank), la Inter-American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI).
- Obbligazioni governative. Sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:
 - *Buoni ordinari del Tesoro:* sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati.
 - *Certificati del Tesoro zero coupon:* sono titoli con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
 - *Certificati di Credito del Tesoro:* sono titoli emessi a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
 - *Buoni del Tesoro Poliennali:* sono titoli emessi a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
 - *Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea:* sono titoli emessi in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.
- Obbligazioni convertibili. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;
- Obbligazioni ibride. Solitamente le caratteristiche ricorrenti riguardano:
 - *Subordinazione:* il titolo ha una *seniority* superiore solo agli strumenti di capitale ed è subordinato a tutte le altre emissioni obbligazionarie della società. Questo significa che in caso di fallimento i possessori di questi strumenti verranno rimborsati solo se tutti gli altri obbligazionisti avranno già ricevuto ciò che spettava loro, ma prima degli azionisti.
 - *Durata:* solitamente è molto elevata, ultradecennale ed in alcuni casi può coincidere con la vita dell'azienda; in tal caso si tratta di obbligazioni perpetue e sono estremamente simili alle azioni.
 - *Clausola call:* l'emittente ha la possibilità di rimborsare in anticipo il prestito. Solitamente se non viene esercitato questo diritto è previsto un aumento della cedola (clausola *step up*).
 - *Interest deferral:* l'emittente può rinviare il pagamento di una o più cedole al verificarsi di determinati accadimenti. Questi possono riguardare la mancanza di distribuzione di dividendi da parte della società, oppure risultati di esercizio negativi. I pagamenti sospesi possono in taluni casi essere onorati grazie ai proventi derivanti dal collocamento di nuove azioni o di nuovi ibridi anche simili a quelli già sul mercato. Talune emissioni danno addirittura la possibilità di saltare completamente il pagamento di una cedola se i conti della società non sono buoni. Tale peculiarità – in particolare la dipendenza della cedola dai risultati economici delle aziende emittenti e la perpetuità – avvicinano molto gli ibridi a titoli di capitale (azioni). Le differenze sono comunque sostanziali non potendo i sottoscrittori di titoli ibridi partecipare alla distribuzione degli utili e non potendo avere alcun controllo sulle politiche dell'azienda, né alcun diritto di voto in assemblea.

- **Clientela:** i titoli di debito possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e SICAV conformi alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla società di gestione del risparmio (SGR) o alle SICAV di offrire in un altro paese membro dell'Unione Europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

- **Fondi comuni di investimento.** Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. Per fondo aperto si intende quel fondo i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondo chiuso si intende quel fondo il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari, fondi che investono in quote di OICR (fondi di fondi) e fondi immobiliari. Alla categoria dei fondi mobiliari appartengono diverse categorie di fondi:

- azionari,
- bilanciati,
- obbligazionari;
- liquidità,
- flessibili,
- ecc.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti SGR. Le SGR gestiscono il patrimonio affidato alla medesima dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e mediante ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti.

- **Società di investimento a capitale variabile.** Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società di investimento costituita. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi (comparti di investimento) a cui è possibile aderire singolarmente. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

- **Exchange Traded Funds (ETF).** Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'essere negoziati in borsa e dall'avere come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (*benchmark*) attraverso una gestione totalmente passiva. Gli ETF replicano infatti, la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Va considerato però che qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione, il rendimento dell'ETF potrà divergere da quello del *benchmark* per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta nei confronti di quella di negoziazione. I dividendi o gli interessi che l'ETF incassa a fronte delle azioni detenute nel proprio patrimonio (nonché i proventi del loro reinvestimento) possono essere distribuiti periodicamente agli investitori o capitalizzati stabilmente nel patrimonio dell'ETF stesso. In entrambi i casi il solo beneficiario è l'investitore.

- **ETF Strutturati.** Gli ETF strutturati sono degli OICR, cioè dei fondi o delle Sicav, negoziabili in tempo reale come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice *benchmark*, ma che possono essere volte:

- alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento (ETF a protezione o flessibili);
- a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice (ETF a leva);
- a partecipare inversamente ai movimenti dell'indice di riferimento (ETF short con o senza leva);
- alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

- **Exchange traded commodities (ETC).** Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell'indice a cui fanno riferimento. In caso di ETC legati al prezzo di contratti *futures* sulla materia prima, il risparmiatore ha accesso ad un rendimento assoluto che comprende tre diverse componenti:

- **rendimento spot:** è quello derivante dall'oscillazione del prezzo del future della materia prima sottostante;
- **rendimento legato al rolling (che può essere negativo o positivo):** è il rendimento associato all'attività di sostituzione dei contratti future in scadenza che consente di mantenere la posizione sul sottostante; tale rendimento sarà negativo (riporto) quando il contratto in scadenza ha un prezzo maggiore di quello successivo, positivo (deporto) nel caso opposto;
- **rendimento del collaterale:** è l'interesse che si ottiene dall'investimento del collaterale (l'acquisto di un future non richiede infatti alcun investimento se non il mantenimento di un margine che però è anch'esso remunerato);

Va inoltre considerato che gran parte delle materie prime sono trattate in dollari. Il valore dell'investimento sarà quindi influenzato positivamente o negativamente dall'andamento del tasso EUR/USD.

- **Clientela:** gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.4. I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario, oltre a considerare le caratteristiche dello strumento finanziario, tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.4.1. La volatilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

- **Rischio specifico e rischio generico.** Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio generico, per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato, si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
- **Rischio emittente.** Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che lo stesso dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si può tener presente il rating, ossia il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di *pricing* e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare e sull'analisi del settore di appartenenza della stessa. Il giudizio di rating è sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere eventuali cambiamenti del profilo di rischio. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

• Titoli Investment grade:

S & P	Moody's	Descrizione
AAA	Aaa	È il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.
AA +	Aa1	
AA	Aa2	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.
AA-	Aa3	
A+	A1	
A	A2	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.
A-	A3	
BBB+	Baa1	
BBB	Baa2	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.
BBB-	Baa3	

• Titoli Speculative grade:

S & P	Moody's	Descrizione
BB+	Ba1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.
BB	Ba2	

BB- B+	Ba3 B1	
B B-	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.
CCC+ CCC CCC-	Caa	Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.
CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.
C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza.
D		Emittente in stato di insolvenza.

- **Rischio tasso.** Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

4.5. Rischio connesso ai poteri e agli strumenti attribuiti alle autorità preposte alle risoluzioni delle crisi bancarie ed in particolare allo strumento del "Bail In"

Con le direttive 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Schemes Directive*) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive*, BRRD) del 15 maggio 2014 e con l'istituzione del *Meccanismo di Risoluzione Unico* (regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014), il legislatore europeo ha introdotto modifiche significative alla disciplina delle crisi bancarie, con l'obiettivo di superare le inefficienze nelle procedure di gestione dei dissesti bancari, di rafforzare il mercato unico, la stabilità sistemica e ridurre i costi per i contribuenti. Il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva si è concluso lo scorso 16 novembre con i Decreti Legislativi nn.180/2015 e 181/2015. Le disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione.

La BRRD introduce il principio in base al quale i costi della crisi dovranno ricadere in primo luogo su azionisti e creditori della banca. In caso di dissesto, l'autorità dovrà valutare se attivare l'ordinaria procedura d'insolvenza – nel nostro ordinamento bancario la liquidazione coatta amministrativa – o se invece l'interesse pubblico richieda l'avvio di una speciale procedura di risoluzione, preservando le funzioni aziendali dell'intermediario e tutelando la clientela bancaria. Nell'ambito della risoluzione è possibile utilizzare più strumenti per superare la crisi, in particolare:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un "ente-ponte" delle attività, diritti o passività della banca in crisi;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca in crisi, a favore di una o più società veicolo;
- (iv) *bail-in*.

Lo strumento del *bail-in* potrà essere applicato dalle Autorità sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa.

Il *bail in* è lo strumento di risoluzione che consente alle Autorità di ridurre il valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca e di convertire tali debiti in azioni, permettendo di reperire le risorse per intervenire presso gli stessi finanziatori della banca.

Le perdite vengono trasferite tenendo conto della seguente gerarchia:

- agli azionisti;
- ai detentori di titoli di debito subordinato;
- ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito;
- infine, ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente euro 100.000,00.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del *bail-in*, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione degli strumenti finanziari posseduti, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza del soggetto emittente del titolo interessato.

La Banca Popolare del Lazio aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

Il FITD ha lo scopo di garantire i depositanti delle banche consorziate fino ad un limite di importo stabilito in 100.000 euro per effetto del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2014/49/UE.

La tutela offerta dal FITD è per depositante e si applica ad ogni banca aderente al fondo quindi anche nel caso di rapporto cointestato la garanzia di 100.000 euro è per ciascun depositante, sommando alla quota detenuta nel rapporto cointestato anche altri depositi intestati al medesimo soggetto. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma. Rientrano quindi nella garanzia del FITD i conti correnti, i depositi nominativi (anche vincolati), gli assegni circolari, i certificati di deposito nominativi.

Ai fini della valutazione del complessivo rischio cui è esposta una banca la stessa è tenuta ad effettuare, trimestralmente, un'autovalutazione dell'adeguatezza del proprio patrimonio che si basa sui seguenti indicatori:

- a) Rapporto tra il Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1-CET1*) e le attività di rischio ponderate (*CET1 Capital Ratio*);
- b) Rapporto tra il Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*) e le attività di rischio ponderate (*CET1 Capital Ratio*);
- c) Rapporto tra i Fondi propri (*Total Capital Ratio*) e le attività di rischio ponderate;
- d) Capitale interno complessivo in rapporto al Capitale complessivo (almeno annualmente).

Tali rapporti per la Banca Popolare del Lazio si attestano su valori ampiamente al di sopra dei limiti stabiliti dalla normativa in vigore, evidenziando un elevato livello di patrimonializzazione.

Informazioni più dettagliate sull'adeguatezza patrimoniale della Banca e sui relativi indici di solvibilità/solidità sono disponibili nel documento "Informativa al Pubblico" (c.d. Pillar 3) e sui bilanci annuali certificati dalla società di revisione e approvati dall'assemblea dei soci, pubblicati sul sito internet della Banca www.blubanca.it, Sezione Banca.

Si precisa altresì che per le operazioni in derivati OTC in contropartita diretta con il Cliente, rientra nei poteri della Banca d'Italia attivare clausole di close-out e disporre il conseguente scioglimento e liquidazione dei contratti derivati di cui è parte la Banca sottoposta a risoluzione, qualora il contratto derivato stipulato dal Cliente con la Banca assuma un fair value positivo per il Cliente. Il fair value positivo del derivato rappresenta un credito che il Cliente vanta nei confronti della Banca e costituisce pertanto una passività ammissibile oggetto di "bail-in". Lo scioglimento del contratto derivato per effetto del bail-in ha come conseguenza la riduzione o l'azzeramento del fair value positivo del derivato stesso, ossia del credito che il Cliente vanta nei confronti della Banca.

4.6. La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili e maggiormente rappresentativi dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

4.7. Identificazione dei titoli complessi

In relazione all'argomento dei titoli complessi, in considerazione del quadro regolamentare di matrice europea per la prestazione dei servizi di investimento, definito per tutelare maggiormente gli interessi della clientela *retail*, la Banca definisce le seguenti linee di indirizzo alle quali dovranno conformarsi le procedure operative.

Preliminarmente, la Banca effettua una adeguata *due diligence* su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma di offerta, sottoponendo il nuovo strumento finanziario da collocare alla clientela all'iter di valutazione previsto nel Regolamento Delegato del processo di approvazione degli investimenti in nuovi prodotti e servizi, documento questo che permette analisi e pareri di natura diversa (legale, contrattuale, organizzativa, di *compliance* e sulla gestione dei rischi) prima di sottoporre il prodotto alle determinazioni degli organi superiori.

Proprio nell'ottica di innalzare il livello di tutela a favore della clientela *retail* nei confronti degli strumenti complessi, sin dalle fasi di progettazione e sviluppo di un prodotto finanziario e preliminarmente alla fase di commercializzazione, la Banca tiene in piena considerazione le esigenze, le caratteristiche socio-economiche e la propensione al rischio dei propri clienti (target).

Per quanto concerne le tipologie di prodotti a complessità elevata, di seguito elencati:

- i. Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio *Asset Backed Securities*);
- ii. Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio *Contingent Convertible Notes*, prodotti finanziari qualificabili come *additional tier 1* ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR");
- iii. Prodotti finanziari *credit linked* (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- iv. Strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato 1 al TUF, Sezione C, numeri da (1) a (10), non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- v. Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- vi. Strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato 1 al TUF, Sezione C, numeri da (1) a (10) diversi da quelli di cui al punto iv);
- vii. Prodotti finanziari con *pay-off* legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- viii. Obbligazioni perpetue;
- ix. OICR c.d. alternative;
- x. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- xi. Prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche,

la Banca Popolare del Lazio si astiene dal consigliare e/o distribuire alla clientela *retail*, con riferimento a qualsiasi modalità di offerta del prodotto, incluso il canale on-line, anche implementando appositi presidi informativi, gli strumenti ad elevata complessità rientranti nelle prime cinque categorie in elenco, oltre alle obbligazioni perpetue di cui al punto viii).

Le restanti categorie potranno essere collocate/commercializzate presso la clientela *retail*, previa valutazione dell'intero portafoglio del cliente. Per la clientela che sottoscrive strumenti finanziari complessi, la Banca comunque non baserà le proprie valutazioni sulle sole informazioni dichiarate dall'investitore, ma andrà a svolgere specifiche verifiche indirette tese ad appurare le dichiarazioni fornite dallo stesso (esperienza, conoscenza, propensione al rischio, orizzonte temporale), a valutare e monitorare la dimensione del patrimonio del cliente, evitare in ogni caso la concentrazione di *asset* costituiti da strumenti complessi, tramite verifica preventiva e continua del superamento delle soglie di concentrazione definite.

Qualora uno specifico prodotto complesso non dovesse soddisfare pienamente le esigenze della clientela, ovvero, qualora le informazioni ad esso riferibili (in termini di caratteristiche e rischio) non siano tali da consentire un'adeguata informativa ai clienti, la Banca si impegna a non collocare il prodotto e si asterrà dal fornire consigli in merito allo stesso.

La Banca si impegna, infine, a fornire alla clientela, sia in fase di mercato primario, sia per la negoziazione in conto proprio, chiara *disclosure* sui costi, rischi ed ogni altro elemento utile a consentire scelte consapevoli di investimento, tramite predisposizione di specifiche schede prodotto.

Qualora dall'attività di monitoraggio si rilevasse la presenza nei portafogli di alcuni clienti di titoli complessi a particolare rischio o rientranti nelle categorie che la Banca ha deciso di non commercializzare/negoziare, si provvederà ad informare i clienti interessati individuando insieme a loro le soluzioni più adeguate per mitigare i rischi emergenti dall'investimento in titoli complessi, ovvero proponendo l'eventuale smobilizzo.

- **Clientela:** i titoli complessi possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.8. Prodotti finanziari illiquidi

I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Il quadro regolamentare di matrice europea per la prestazione dei servizi di investimento fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati *over the counter*, che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

- **Clientela:** i prodotti finanziari illiquidi possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.9. La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4.10. Gli altri fattori fonte di rischi generali

- Commissioni e oneri. Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve prendere visione delle informazioni al riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni extracomunitarie. Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in paesi extracomunitari incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezione agli investitori. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
- Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

4.11. La natura degli strumenti finanziari derivati e mercato di negoziazione

Tali strumenti finanziari sono collegati all'andamento del valore di un'attività ovvero al verificarsi di un evento osservabile oggettivamente. L'attività e/o l'evento che costituisce il cosiddetto "sottostante" può essere di qualsiasi natura o genere.

La relazione che lega il valore del derivato al sottostante determina il risultato finanziario netto del derivato.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di una o più attività (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio su una o più attività al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cosiddetto "*over the counter*" (OTC).

Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché, nel caso in cui dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

L'intermediario che esegue operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati, si pone in contropartita diretta dell'investitore (ovvero agisce in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni possono comportare l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, sulle norme applicabili e sui rischi conseguenti.

I contratti derivati possono comportare pertanto un elevato grado di rischio.

- **Clientela:** gli strumenti finanziari derivati possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.11.1. Diritti di opzione

Il diritto di opzione rappresenta la facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

4.11.2. Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*).

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:

- l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica (*physical delivery*);
- il pagamento del differenziale in denaro (*cash settlement*) tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, ed il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto e viceversa se negativa.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti *forward* ed i contratti *futures*.

- **Contratti *forward*.** I contratti *forward* si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti nell'ambito della durata del contratto. Nel contratto *Outright Forward*, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto. Non sono previsti flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Nel contratto *Flexible Forward*, i flussi di cassa, invece, possono essere scambiati in qualsiasi momento durante la vita del contratto, interamente o parzialmente in tranches di importo minimo predeterminato, al prezzo contrattualmente concordato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.
- **Contratti *futures*.** I contratti *futures* si differenziano dai *forward* per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni ed è che detto "*future price*". Il "*future price*" corrisponde al prezzo di consegna dei contratti *forward* ma, essendo quotato nel continuo, sarà il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Viene di norma indicato in

"punti indice". In relazione all'attività sottostante, il contratto *future* assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, *financial future* se è un'attività finanziaria. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai *forward*, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni. Tale controparte (*clearing house*) ha il compito di assicurare il buon fine delle operazioni, la liquidazione (intesa come calcolo) e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

4.11.3. Contratti Swap

La traduzione letterale di *swap*, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli *swap* sono contratti non negoziati su mercati regolamentati (OTC).

Il sottostante può essere di vario tipo e influenzare notevolmente le caratteristiche del contratto che, nella prassi, può assumere svariate forme. La caratteristica essenziale delle operazioni di *swap*, cioè quella di scambiare dei flussi di cassa connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo, determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione delle finalità che l'operatore si pone: copertura, speculazione, arbitraggio.

4.11.4. Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto di comprare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- una merce (petrolio, oro, grano, ecc.);
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, lo stesso deve essere oggettivamente riscontrabile.

Le due parti del contratto di opzione sono definite: compratore (c.d. *holder*) e venditore (c.d. *writer*) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore apre una posizione corta (*short position*). Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (*call*) o vendere (*put*), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione *call*, il compratore dell'opzione riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) ed il prezzo di esercizio ovvero gli verrà consegnato fisicamente il sottostante;
- nel caso di opzione *put*, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra il prezzo di esercizio ed il prezzo spot ovvero consegnerà fisicamente il sottostante.

La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della *call*, e prezzo di esercizio e prezzo *spot*, nel caso della *put*, è comunemente detta "valore intrinseco dell'opzione". Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il compratore dell'opzione ha il diritto di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante, al momento dell'esercizio, fosse inferiore al prezzo di esercizio della *call* (o viceversa per la *put*), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.

4.11.5. Warrant

I *warrant* sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

4.11.6. Covered warrant

I *covered warrant* sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un'attività sottostante ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i *covered warrant* si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;

4.11.7. Certificates

I *certificates* sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

I *certificates* senza effetto leva, anche detti *Investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante.

In questa categoria sono ricompresi:

- i *certificates* che replicano semplicemente la performance del sottostante (detti comunemente *benchmark*) vantaggiosi in caso di attività sottostanti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i *certificates* che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento *investment certificates* classe "a" di SeDex, i secondi nel segmento *investment certificates* classe "b". I *certificates* con leva finanziaria, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia *bull* (rialzisti) che *bear* (ribassisti). I *bull leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista sul sottostante impiegando solo una frazione del valore

richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo *bull* equivale, infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello *strike price*. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno, attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello *strike*) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente.

I *bear leverage certificates* sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo *bear* equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo *strike price*, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati sul prezzo del *certificate*, sia infruttifero. Questi strumenti, come i *bull*, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di *stop loss* (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello *strike*, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente.

Mentre i *certificates* con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i *certificates* senza leva rispondono a logiche di investimento meno aggressive e più orientate al medio - lungo termine.

4.12. La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello dell'affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es. obbligazioni strutturate).

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

4.12.1. Rischi dei futures

- **Effetto leva.** Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sull'ammontare del margine iniziale costituito: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore rimarrà debitore di ogni altra passività prodottasi.
- **Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.** Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci, in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

4.12.2. Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

- **Acquisto di un'opzione.** L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.
- **Vendita di un'opzione.** La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

4.12.3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

- **Termini e condizioni contrattuali.** L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
- **Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.** Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero ad esempio venir meno quando un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
- **Rischio di cambio.** I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4.12.4. Rischi degli swap

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso, in quale modo e con quale rapidità, le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare e ricevere.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, lo stesso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.13. Natura e rischi di altri prodotti e strumenti finanziari

4.13.1. Prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti di investimento assicurativi i c.d. prodotti "IBIPs" (*Insurance-based investment products*), ai sensi della "Direttiva IDD" (Insurance Distribution Directive, Direttiva (UE) 2016/97). Tra questi prodotti possono rientrare i prodotti assicurativi vita ramo I investimento, e vi rientrano i prodotti assicurativi ramo III (polizze *unit linked* ed *index linked*), ramo V (contratti di capitalizzazione) e multiramo.

- Contratti assicurativi sulla durata della vita umana (Ramo I investimento). La compagnia assicuratrice, a fronte del versamento del premio, si impegna a versare un capitale o una rendita nel momento in cui si verifica un evento riguardante la vita dell'assicurato (esempio: il raggiungimento di un'età prefissata, il decesso, ecc.).

Sono prodotti assicurativi caratterizzati da una componente finanziaria in quanto il rendimento della polizza è collegato a una gestione separata.

La gestione separata è una particolare gestione finanziaria, appositamente creata dalla compagnia assicurativa, nella quale vengono investiti i capitali dei clienti che sottoscrivono una polizza vita tradizionale (Ramo I).

Si tratta infatti di fondi creati appositamente dalle imprese di assicurazione, distinti da quelli dell'impresa stessa. Nel caso in cui quest'ultima fallisse, il capitale accantonato con la polizza è comunque garantito.

Sulla base dei premi versati, la compagnia assicura al contraente di ricevere un determinato capitale a scadenza, di solito dato dalla rivalutazione ad un rendimento minimo garantito. La rivalutazione del capitale investito in questo tipo di polizze avviene sulla base del rendimento ottenuto dal risultato dell'attività di investimento della gestione separata.

- Polizze index linked (Ramo III). Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratto, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative, legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazione tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della relativa normativa.

È possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

- *pure*: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alla fluttuazione dell'indice di riferimento;
- *a capitale parzialmente garantito*: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- *a capitale garantito*: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

- Polizze unit linked (Ramo III). Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui il valore del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di OICR interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o esterni in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in diverse categorie:

- *pure*: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- *a capitale garantito*: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

- Polizza Multiramo. Strumenti di risparmio che offrono, con un unico contratto, la massima flessibilità e la possibilità di diversificare il proprio investimento. Sono polizze di assicurazione sulla vita che consentono al contempo di investire in una tradizionale gestione separata ed in fondi assicurativi interni di tipo *unit linked*. Ne consegue che questa soluzione assicurativa permette di salvaguardare il capitale e di garantirsi un rendimento minimo attraverso la gestione separata e, al tempo stesso, di partecipare con i fondi assicurativi *unit linked* agli andamenti dei mercati finanziari, puntando sulle migliori performance di quest'ultimi. La particolare struttura dei prodotti multiramo consente, pertanto, di avere un portafoglio di investimento differenziato e coerente con il proprio profilo di rischio.

- Contratti di capitalizzazione (Ramo V). La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

Con riferimento ai suddetti prodotti di investimento assicurativi occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore della polizza.

- **Clientela:** i prodotti di investimento assicurativi possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.13.2. Obbligazioni strutturate

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (indici, azioni, valute, ecc.)

Il rimborso e/o la remunerazione dell'obbligazione viene, infatti, indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristiche comuni modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.

Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono le caratteristiche tipiche delle obbligazioni classiche, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle *linked*), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette *step down* e *step up*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di

SEZIONE A

obbligazione, poiché non garantiscono l'integrale restituzione del capitale. Costituisce questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti sul mercato. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

- **Obbligazioni reverse convertible.** Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto, chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito può azzerarsi, ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- **Obbligazioni linked.** Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
- **Obbligazioni Callable.** Si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. L'opzione che l'emittente si riserva ha evidentemente un valore che dovrebbe essere riconosciuto all'investitore attraverso un rendimento cedolare superiore a quello corrente di mercato.

I titoli strutturati, anche se presentano tutte le caratteristiche ed i rischi propri di un titolo di debito, durante la loro vita possono evidenziare oscillazioni del prezzo maggiori dei titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.

A scadenza poi il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore, ma anche inferiore, rispetto ai titoli di debito non strutturati.

In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

- **Clientela:** le obbligazioni strutturate possono essere destinate alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.13.3. Certificati di deposito

Sono depositi vincolati mediante i quali la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il certificato, rappresentativo del rapporto, può essere nominativo o al portatore.

Per i certificati di deposito nominativi il rimborso viene effettuato all'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore il rimborso viene effettuato a qualsiasi possessore del titolo.

I rischi connessi ai certificati di deposito possono essere individuati in:

- **rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i certificati di deposito a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei certificati a tasso fisso rimangono costanti;
- **rischio di liquidità:** legato all'impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita;
- **rischio di controparte:** rappresentato dalla possibilità che l'emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

- **Clientela:** i certificati di deposito possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.13.4. Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore del deposito.

- **Clientela:** i depositi strutturati possono essere destinati alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*) della Banca, subordinatamente alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

4.13.5. Cripto-attività (moneta virtuale)

Gli investimenti in cripto-attività o comunque ancorati ad un *backed crypto assets* sono strumenti altamente rischiosi e speculativi. L'assenza di un quadro giuridico preciso determina l'impossibilità di attuare un'efficace tutela legale e/o contrattuale degli interessi degli investitori.

Con riferimento a tali investimenti occorre tener presente che esiste il rischio di perdita totale del capitale investito, ad esempio in caso di condotte fraudolente, di errori.

La Banca d'Italia scoraggia operatività su cripto attività.

- **Clientela:** gli strumenti finanziari in *crypto-assets* non rientrano nel perimetro di offerta della Banca alla clientela al dettaglio. Qualora la clientela al dettaglio (c.d. *retail*) operi in via telematica operazioni di compravendita di tali strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati, l'operatività è subordinata alla valutazione dell'adeguatezza rispetto al profilo dell'investitore.

5. Politica di classificazione della clientela

Il TUF, in conformità alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di mercati di strumenti finanziari, prevede la classificazione dei Clienti nelle tre seguenti categorie, cui corrisponde uno specifico livello di protezione e tutela:

- controparti qualificate;
- clienti professionali;
- clienti al dettaglio.

Il presente capitolo definisce:

- a) i criteri per la classificazione della clientela adottati dalla Banca;
- b) le modalità di comunicazione ai clienti della classificazione attribuita;
- c) le modalità di gestione delle richieste di variazione della classificazione assegnata.

5.1. Criteri per la classificazione della clientela

5.1.1. Controparti qualificate

Sono controparti qualificate, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *quater* del TUF:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del TUB, le società di cui all'art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla MiFID II e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento Intermediari, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della MiFID II, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori direttamente connessi alle operazioni di:

- negoziazione per conto proprio,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- ricezione/trasmissione di ordini.

Per gli altri servizi di investimento, i clienti di cui al presente paragrafo sono considerati come professionali, come specificato nel par. 5.1.2.

5.1.2. Clientela professionale

Ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari, *«un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.»*

Rientrano di diritto nella categoria dei clienti professionali:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - banche;
 - imprese di investimento;
 - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - imprese di assicurazione;
 - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
 - altri investitori istituzionali;
 - agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
 - fatturato netto: 40.000.000 EUR,
 - fondi propri: 2.000.000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
- i clienti professionali pubblici come definiti ai sensi dell'art. 6 comma 2 *sexies* del TUF, dal Ministero dell'economia e delle Finanze.

Per la clientela riportata nell'elenco delle controparti qualificate, di cui al punto 5.1.1., l'eventuale classificazione nella categoria dei clienti professionali rileva esclusivamente in relazione ai servizi di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti.

5.1.3. Clientela al dettaglio

La categoria dei clienti al dettaglio comprende tutti i soggetti diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali.

5.2. Differenze di trattamento in relazione alla classificazione

Le Banche, ai sensi della MiFID II, nella prestazione dei servizi di investimento devono rispettare una serie di obblighi, tra cui, obblighi di trasparenza in generale, di esecuzione alle migliori condizioni possibili (c.d. *Best Execution*), di corretta gestione degli ordini e di valutazione dell'appropriatezza e, se del caso, dell'adeguatezza delle operazioni/servizi di investimento.

Come dettagliato nei paragrafi sotto riportati, tali regole di comportamento, in funzione della classificazione sopra illustrata, risultano:

- applicate integralmente nei rapporti con clienti al dettaglio;
- parzialmente applicate nei rapporti con clienti professionali;
- completamente disapplicate nei rapporti con controparti qualificate.

5.2.1. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente al dettaglio

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca è tenuta a rispettare:

- la disciplina dei contratti in base alla quale per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, occorre formulare un contratto in forma scritta in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell'impresa e del cliente;
- la disciplina sull'adeguatezza in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, valuta che la specifica operazione consigliata o realizzata soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, tenendo conto della sua tolleranza al rischio; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, tenendo conto della sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite; d) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione di portafogli;
- la disciplina sull'appropriatezza in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di collocamento o di ricezione o trasmissione di ordini, verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta;
- la disciplina della mera esecuzione in base alla quale la Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni dal cliente e verificare l'appropriatezza dello strumento o il servizio di investimento, nei limiti previsti dalla normativa (cosiddetta *execution only*);
- la disciplina della *best execution* in base alla quale la Banca adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto tutti i meccanismi efficaci per ottenere, allorché esegue/trasmette gli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente;
- la disciplina sulla gestione degli ordini in base alla quale la Banca, che tratta ordini per conto dei clienti, adotta e applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa Banca;
- la completa disciplina sulla rendicontazione in base alla quale la Banca fornisce al cliente la rendicontazione dei servizi prestati, comprendendo i costi delle operazioni e dei servizi prestati al cliente stesso;
- la disciplina sugli incentivi in base alla quale la Banca valuta l'ammissibilità e la congruità dei compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione al servizio offerto.

5.2.2. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti del cliente professionale

La classificazione come cliente professionale comporta la riduzione di alcuni obblighi della Banca che diminuiscono la tutela del cliente. In particolare, alla clientela professionale non vengono fornite le informazioni relative:

- alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- ai costi e agli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
- alle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.

Inoltre, il trasferimento alla clientela professionale comporta:

- la mancata applicazione della disciplina dei contratti in base alla quale per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, occorre formulare un contratto in forma scritta in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell'impresa e del cliente;
- la mancata applicazione, nell'ambito della disciplina dell'adeguatezza, dell'obbligo della Banca di valutare che la specifica operazione consigliata o realizzata sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione di portafogli;
- la mancata applicazione della disciplina sull'appropriatezza in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio o di esecuzione degli ordini per conto dei clienti o di collocamento o di ricezione o trasmissione di ordini, verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta;
- la riduzione del grado di dettaglio informativo con riferimento alla rendicontazione;
- la riduzione del grado di dettaglio informativo con riferimento alla strategia di esecuzione/trasmmissione degli ordini.

5.2.3. Obblighi di comportamento della Banca nei confronti delle controparti qualificate

Nei confronti delle controparti qualificate, la Banca non è tenuta ad osservare le tutele previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali; in particolare non è tenuta ad osservare gli obblighi di *best execution*, le regole generali di condotta nella prestazione dei servizi di investimento, tra cui le norme relative all'appropriatezza e le regole sulla gestione degli ordini.

5.3. Attribuzione della classificazione

Il processo di classificazione iniziale della clientela è posto in essere al momento del primo contatto con un nuovo cliente e prima dell'inizio della prestazione di un qualsiasi servizio di investimento o accessorio.

La Banca, salva diversa specifica richiesta proveniente dal cliente, classifica tutta la propria clientela nella categoria dei "clienti al dettaglio" e procede a comunicare per iscritto al cliente la classificazione attribuitagli.

5.4. Gestione delle richieste di variazione di classificazione

La Banca può decidere, di propria iniziativa, di trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata, ovvero trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato professionale di diritto.

È, in ogni caso, facoltà del cliente richiedere, per la generalità dei servizi prestati in suo favore, la variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca.

La variazione della classificazione può riguardare, in linea potenziale, un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di una operazione, o ancora interessare la classificazione *in toto*.

L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione, sia a quelle di maggiore protezione è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

La modifica della classificazione/protezione, pertanto, è subordinata:

- al rispetto delle procedure descritte nei paragrafi che seguono;
- al consenso della Banca.

5.4.1. Variazione della classificazione da cliente al dettaglio a cliente professionale

Il cliente al dettaglio può richiedere di essere trattato come cliente professionale e prende atto che la variazione comporterà la perdita di alcune delle protezioni previste dalla normativa, come elencate al paragrafo 5.2.2.

L'accoglimento della richiesta di modifica della classificazione è subordinato alla valutazione da parte della Banca della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, in modo tale da poter ragionevolmente ritenere che il cliente stesso sia in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura è la seguente:

- il cliente al dettaglio consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale;
- la Banca comunica per iscritto al cliente che la nuova classificazione come cliente professionale, qualora valutata positivamente, implica la perdita di alcune protezioni;
- il cliente dichiara per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere stato informato dalla Banca delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- la Banca valuta l'esperienza e la conoscenza del cliente stesso facendo ricorso, se del caso, al test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario; per persone giuridiche di piccole dimensioni, la persona fisica oggetto di valutazione è la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto. Nel processo di valutazione viene accertata la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
 - il cliente ha svolto operazioni di dimensioni significative nel/nei mercati di riferimento con una frequenza media di 10 (dieci) operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti,
 - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera € 500.000,
 - il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
- nel caso di valutazione positiva, la Banca tratta come cliente professionale il cliente inizialmente classificato come cliente al dettaglio, dandone adeguata informazione al cliente stesso;
- se la Banca ritiene invece che il cliente non sia in possesso dei requisiti richiesti, rifiuta di concedere la variazione della classificazione.

5.4.2. Variazione da controparte qualificata a cliente professionale o a cliente al dettaglio

Un cliente classificato come controparte qualificata può chiedere, anche per i servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa sono soggetti alla maggior tutela prevista dalla normativa.

La controparte qualificata, nel compilare la richiesta di variazione, può specificare la classificazione richiesta; in particolare può indicare di voler essere trattata come:

- cliente al dettaglio;
- cliente professionale.

Nel caso in cui la controparte qualificata non specifichi la classificazione richiesta, la Banca tratta tale richiesta come variazione da controparte qualificata a cliente professionale.

La procedura è la seguente:

- il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente professionale o come cliente al dettaglio o di voler maggior tutela, senza specificare la classificazione;
- nel caso di accettazione della richiesta, la Banca sottopone al cliente il contratto di negoziazione, esecuzione, ricezione ordini, per la relativa sottoscrizione;
- in caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede la variazione della classificazione.

5.4.3. Variazione da cliente professionale a cliente al dettaglio

Il cliente professionale può richiedere un livello più elevato di protezione.

La procedura è la seguente:

- il cliente consegna alla Banca la richiesta scritta di essere trattato come cliente al dettaglio;
- nel caso accettazione della richiesta, la Banca tratta come cliente al dettaglio il cliente inizialmente classificato come cliente professionale, dandone adeguata informazione al cliente stesso;
- nel caso di non accettazione della richiesta, la Banca non concede la variazione della classificazione.

5.5. Adempimenti della clientela professionale

Il cliente è tenuto ad informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica della classificazione assegnatagli.

SEZIONE B – QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI, SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA E SUGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

La Banca richiede informazioni in merito:

- a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari;
- b) alla situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sopportare le perdite;
- c) agli obiettivi di investimento e alla sua tolleranza al rischio, comprese le sue preferenze di sostenibilità.

Tali informazioni dovranno essere fornite dai clienti attraverso la compilazione di un apposito questionario.

Il questionario dovrà essere compilato dal singolo investitore prima di richiedere un eventuale servizio di investimento, **ovvero ogni qualvolta siano variate le informazioni precedentemente fornite.**

In caso di distribuzione da parte della Banca del servizio di gestione di portafogli di soggetti terzi, la valutazione di adeguatezza può essere effettuata dalla Banca nel rispetto della normativa di riferimento, sulla base degli accordi presi tra la Banca e tali soggetti terzi, richiedendo le informazioni necessarie anche attraverso la compilazione del questionario di cui sopra.

Il questionario si articola sulle seguenti tematiche principali:

- Struttura questionario, che prevede la descrizione del processo di somministrazione e di aggiornamento del questionario e illustrazione delle sezioni che compongono il questionario (esperienza e conoscenza, situazione finanziaria, obiettivo d'investimento);
- Profilatura, che dà una descrizione delle finalità della raccolta delle informazioni e l'evidenza che le informazioni fornite dal Cliente in fase di profilatura costituiscono elemento essenziale per una corretta valutazione di adeguatezza.

Nel seguito si riporta una proposta relativa all'informativa sul questionario:

- ✓ La normativa europea ed italiana richiede alle Banche, quando prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, di ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente.
- ✓ Il Questionario di Profilatura che Le viene sottoposto, preventivamente alla prestazione dei servizi d'investimento, permette alla Banca di comprendere le Sue effettive caratteristiche al fine di prestare in maniera corretta il servizio di consulenza in materia di investimenti, ovvero di consigliarLe soluzioni d'investimento adeguate alle sue specifiche esigenze ed obiettivi di investimento.

Le aree di indagine previste dal Questionario di profilatura adottato dalla Banca sono:

- **esperienza e conoscenza:** saranno somministrate domande finalizzate a rilevare ad esempio il Suo livello di istruzione, la Sua professione, il Suo livello di conoscenza delle principali tipologie di prodotti/strumenti finanziari nonché la Sua esperienza in campo economico finanziario;
- **situazione finanziaria:** saranno somministrate domande finalizzate a rilevare ad esempio la fonte del Suo reddito, il Suo patrimonio ed impegni finanziari nonché la sua capacità di sostenere le perdite;
- **obiettivi di investimento:** saranno somministrate domande finalizzate a rilevare ad esempio la Sua propensione al rischio (ovvero il Suo atteggiamento nei confronti del rischio in relazione all'investimento in strumenti finanziari), le Sue finalità di investimento e il Suo orizzonte temporale (declinato su diverse fasce temporali in relazione alle Sue caratteristiche), comprese le sue preferenze di sostenibilità.

Il Questionario di profilatura rappresenta, pertanto, uno strumento conoscitivo essenziale per consentire alla Banca di impostare un rapporto professionale, onesto e trasparente con Lei. È pertanto Suo interesse fornire informazioni complete, puntuali ed aggiornate, nonché informare tempestivamente la Banca di eventuali variazioni rilevanti.

**PARTE II –
NORME CONTRATTUALI**

CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI: I) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI; II) COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE; III) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI; IV) DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Oggetto del Contratto

- 1.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte della Banca:
- a) dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e) del TUF, e più precisamente del servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari – a tale ultimo riguardo precisandosi che tale servizio comprende anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);
 - b) dei servizi di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile di cui all'art. 1, comma 5, c-bis), del TUF. Nella prestazione del servizio in questione la Banca si attiene alle presenti norme ed alle disposizioni ed alla documentazione d'offerta predisposta dall'emittente o dall'offerente degli strumenti e prodotti finanziari, anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia;
 - c) del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF, in abbinamento ai servizi di cui sopra;
 - d) del servizio accessorio di deposito a custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6 del TUF. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti.
- 1.2 È facoltà dell'Investitore richiedere per iscritto alla Banca, con le modalità di cui al successivo articolo 6, che siano esclusi dal presente Contratto uno o più dei citati servizi.

2. Conclusione del Contratto ed esecuzione dell'incarico

- 2.1 Il presente Contratto si perfeziona con la restituzione all'Investitore di copia dell'apposito modulo di conferimento dell'incarico, debitamente sottoscritto per accettazione dalla Banca.
- 2.2 Da tale data decorre qualunque eventuale termine di sospensione dell'efficacia.
- 2.3 L'Investitore può procedere, mediante la sottoscrizione della modulistica appositamente predisposta dalla Banca, all'attivazione di uno o più dei servizi oggetto del presente Contratto.
- 2.4 L'Investitore si impegna a fornire alla Banca le informazioni che quest'ultima dovesse richiedere al fine di aprire e gestire il rapporto (ed i relativi obblighi di segnalazione previsti dalla normativa) ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni relative al Codice Identificativo LEI (Legal Entity Identifier), laddove si tratti di un cliente persona giuridica.

3. Rischi delle operazioni

- 3.1 L'Investitore, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel Fascicolo Informativo e nella documentazione d'offerta predisposta dall'offerente o dall'emittente dello strumento o del prodotto finanziario, essendo consapevole che ogni operazione di cui al presente Contratto è compiuta per suo conto, a sue spese ed a suo rischio, si dichiara pienamente informato, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, di quanto segue:
- a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi di cui al presente Contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico dell'Investitore gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
 - b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
 - c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

4. Conflitti di interesse

- 4.1 La Banca si è dotata di apposite procedure per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, consulenti finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con l'Investitore o tra l'Investitore e altri clienti della Banca nella prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi. Tali procedure, sinteticamente descritte nel Fascicolo Informativo:
- a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
 - b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla Banca al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di uno o più clienti.
- 4.2 Qualora le misure adottate dalla Banca e descritte nel Fascicolo Informativo non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dell'Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente l'Investitore, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
- 4.3 Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e dell'informativa di cui al comma precedente, la Banca verifica se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto: a) possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno dell'Investitore; b) sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato all'Investitore distinto da quello dell'Investitore medesimo; c) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dall'Investitore; d) svolga la medesima attività dell'Investitore; oppure e) riceva o possa ricevere da una persona diversa dall'Investitore, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
- 4.4 La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente Contratto, prontamente l'Investitore di ogni variazione rilevante della strategia di gestione dei conflitti di interesse.
- 4.5 Altre situazioni di conflitto potrebbero derivare in relazione alla distribuzione da parte della Banca di servizi di investimento di soggetti terzi. Tali eventuali conflitti di interesse sono gestiti e resi noti da tali intermediari all'Investitore, conformemente agli obblighi di trasparenza e di comportamento tempo per tempo vigenti.

5. Commissioni, spese ed altri oneri

- 5.1 Il compenso che l'Investitore sarà tenuto a corrispondere alla Banca per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto è dettagliatamente specificato nell'Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento ovvero nel documento di sintesi consegnato all'Investitore in sede di apertura del deposito a custodia e amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall'Investitore.

- 5.2 In aggiunta alle commissioni per le operazioni di sottoscrizione in sede di collocamento e/o distribuzione di strumenti o prodotti finanziari previste nella relativa documentazione d'offerta, l'Investitore sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso. L'Investitore sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini dell'Investitore, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione della Banca ad assemblee di volta in volta autorizzata dall'Investitore, le spese elencate nel documento di sintesi consegnato all'Investitore in sede di apertura del deposito a custodia e amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall'Investitore, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari dell'Investitore. L'Investitore ha facoltà di richiedere la documentazione relativa alle spese e agli oneri addebitati.
- 5.3 Sono altresì a carico dell'Investitore le spese che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati su titoli, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 5.4 La Banca può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi, qualora i pagamenti o i benefici:
- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito all'Investitore;
 - non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dell'Investitore.
- Al riguardo, l'Investitore dichiara di essere stato preventivamente informato in modo completo, accurato e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.
- 5.5 La Banca che distribuisce quote di OICR o PRIIP (vale a dire, un "prodotto di investimento al dettaglio pre-assemblato") informa l'Investitore degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori ("KIID") degli OICVM o nel documento contenente le informazioni chiave ("KID") dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.
- 5.6 La Banca è sin d'ora autorizzata ad addebitare ogni somma dovuta in relazione al pagamento dei compensi, delle commissioni, delle spese e degli oneri di cui al presente articolo sul conto tenuto dall'Investitore presso la Banca, che sin d'ora l'Investitore costituisce in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui la Banca risulti titolare ai sensi del presente Contratto. Qualora la liquidità presente non dovesse essere sufficiente al pagamento delle commissioni e spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, la Banca è sin d'ora espressamente autorizzata, anche ai sensi degli artt. 2761, commi 2 e 3, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., a liquidare, in tutto o in parte, gli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore e gli altri beni dell'Investitore in deposito presso la Banca, per soddisfarsi sulle somme risultanti dalla liquidazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ove le somme dovute dall'Investitore siano dallo stesso pagate nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui ha avuto comunicazione del proposito della Banca di procedere a tale liquidazione.
- 6. Durata, recesso e risoluzione del Contratto**
- 6.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto senza obbligo di corrispondere alcuna penalità, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo comunicazione consegnata direttamente alla filiale presso la quale è incardinato il rapporto. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicato il compimento delle operazioni anteriori alla data di ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'Investitore di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
- 6.2 La Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta all'Investitore, in presenza di una giusta causa di recesso. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Investitore riceve tale comunicazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi giuste cause di recesso le seguenti situazioni:
- l'Investitore non metta a disposizione le somme richieste per il versamento dei margini di garanzia relativi alle operazioni di cui al presente Contratto;
 - l'Investitore sia inadempiente all'obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altro contratto o in base a contratti per operazioni analoghe o in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da esso stipulati o in base a garanzie prestate a terzi;
 - qualora l'Investitore, ai sensi dell'art. 1186 del cod. civ., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine con riferimento ad essi;
 - al prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Investitore in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell'ipotesi in cui l'Investitore sia una persona giuridica, l'assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;
 - qualora i beni dell'Investitore siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, l'Investitore sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento;
 - qualora l'Investitore abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - qualora un mutamento di norme o dell'interpretazione di esse dovesse in qualsiasi modo incidere sugli obblighi discendenti dal Contratto così da modificare sostanzialmente gli effetti economici risultanti dall'applicazione delle norme vigenti alla stipulazione del Contratto, sempre che le parti non addivengano ad una soluzione che permetta di ovviare agli effetti di tale modifica.
- 6.3 Nel caso di operatività in strumenti finanziari derivati, la Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con comunicazione scritta inviata all'Investitore, in caso di inadempimento da parte del medesimo anche ad uno solo degli obblighi derivanti dal presente Contratto.
- 6.4 Il presente Contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto all'atto della sottoposizione dell'Investitore a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
- 6.5 In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto dell'Investitore, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
- 7. Modifiche al Contratto**
- 7.1 Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni, anche economiche, che regolano i servizi di cui alle Sezioni II, III, IV del presente Contratto, previa comunicazione all'Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Entro tale termine, l'Investitore ha diritto di esercitare per iscritto il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravii a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Investitore ha diritto all'applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
- 7.2 La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il servizio di cui alla Sezione V del presente Contratto. In tali casi, la Banca comunica espressamente per iscritto all'Investitore le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti, in modo evidenziato la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto", nel rispetto di un termine di preavviso minimo di 2 (due) mesi. Entro tale termine l'Investitore ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In caso contrario, la modifica si intende accettata.
- 7.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (es.: aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali), suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la Banca, a modifiche legislative o regolamentari, a disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, a ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza del servizio, a mutamenti delle condizioni soggettive dell'Investitore o della Banca.
- 7.4 Le modifiche alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (fornita all'Investitore tramite il documento denominato "Strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari") e di gestione dei conflitti di interesse (quest'ultima indicata nel Fascicolo Informativo) si intenderanno accettate dall'Investitore all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche. L'eventuale dichiarazione di rifiuto da parte dell'Investitore equivarrà all'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. 6.
- 7.5 Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di

decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell'Investitore e della Banca.

8. Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

- 8.1 All'atto della costituzione dei singoli rapporti, l'Investitore è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
- 8.2 Al fine di tutelare l'Investitore, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

9. Deposito delle firme autorizzate

- 9.1 Le firme dell'Investitore e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati adoperare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 9.2 L'Investitore e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica avanzata).

10. Poteri di rappresentanza

- 10.1 L'Investitore è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto eventuali limiti alle facoltà ai medesimi accordate.
- 10.2 Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per mezzo di lettera raccomandata A.R. e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
- 10.3 Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre del deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

11. Cointestazione del rapporto

- 11.1 Qualora il presente Contratto sia intestato a più persone lo stesso si considera a firme disgiunte, salva diversa pattuizione. Le facoltà disgiunte consentono a ciascun cointestatario, fatte comunque salve le eventuali diverse disposizioni previste nella documentazione d'offerta, di compiere operazioni anche separatamente, di esercitare i diritti connessi agli strumenti finanziari e di impartire, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatori, gli ordini di negoziazione aventi ad oggetto anche i titoli nominativi presenti nel deposito, comunque intestati. Il mandato potrà essere revocato anche da uno solo dei sottoscrittori con effetti nei confronti di tutti i cointestatori.
- 11.2 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. L'adempimento da parte della Banca di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatori si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
- 11.3 Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo indicato nel presente Contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
- 11.4 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatori. Non è consentito conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente Contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora l'Investitore sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
- 11.5 La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatori mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata per mezzo di lettera raccomandata A.R., o telegramma oppure la comunicazione medesima sia stata presentata alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto ed avranno effetto decorsi 3 (tre) giorni lavorativi da quello del ricevimento, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione e salvo che si provi che la Banca ne aveva ugualmente avuto effettiva conoscenza.
- 11.6 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatori e non saranno opponibili alla Banca finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
- 11.7 Nel caso in cui, rispetto ad ordini specifici di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari provenienti da uno dei cointestatori in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatori con lettera raccomandata A.R. prima della loro esecuzione, la Banca li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatori in tempo utile per la loro corretta esecuzione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto tale comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
- 11.8 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, nonché il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con lettera raccomandata A.R.

12. Invio di comunicazioni

- 12.1 Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini, nonché della comunicazione dello stato degli ordini e dell'avvenuta esecuzione delle singole operazioni, l'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente Contratto sarà effettuato via posta, all'indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata A.R.
- 12.2 L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla Banca è validamente effettuato dall'Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto.

13. Computo dei termini

- 13.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

14. Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 14.1 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l'Investitore può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca. Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole all'Investitore o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, l'Investitore, può rivolgersi:
- se la controversia non supera il valore di Euro 200.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di cui alla successiva Sezione V, all'Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni il cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", resa disponibile presso tutte le Dipendenze della Banca e sul sito internet della Banca;
 - all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it;
 - al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

L'istanza di mediazione o conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. L'esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.

- 14.2 Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, qualora l'Investitore non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria di Velletri.
- 14.3 Se il cliente è un "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

15. Legge applicabile

- 15.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

SEZIONE II DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

16. Caratteristiche dei servizi di investimento

- 16.1 La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Investitore acconsente a che la Banca sia espressamente autorizzata ad agire, a propria discrezione, in nome e per conto dell'Investitore o in nome proprio e per conto dell'Investitore ai sensi dell'art. 21, comma 2, del TUF.
- 16.2 Le caratteristiche dei servizi sono le seguenti:
- negoziazione: compravendita di strumenti finanziari, nella quale la Banca può agire in contropartita diretta dell'Investitore (c.d. negoziazione per conto proprio), o la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dell'Investitore, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione (c.d. esecuzione di ordini per conto dei clienti);
 - ricezione e trasmissione di ordini: raccolta delle disposizioni dell'Investitore e loro trasmissione ai soggetti autorizzati alla negoziazione. Tale servizio include anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più Investitori rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
- 16.3 In connessione con il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari di cui alla presente Sezione II, la Banca presta all'Investitore anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, come disciplinato dalla successiva Sezione IV del presente Contratto, quando lo stesso non sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

17. Conferimento degli ordini

- 17.1 Gli ordini potranno essere conferiti per iscritto o via internet attraverso il sistema di *trading on line*.
- 17.2 All'atto del ricevimento degli ordini, la Banca o il consulente rilasciano all'Investitore una attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- 17.3 Previa attivazione del relativo servizio da parte dell'Investitore, gli ordini possono essere inoltre impartiti telefonicamente.
- 17.4 In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto dall'Investitore e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, la Banca registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente i dati richiesti dalla normativa applicabile, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.
- 17.5 Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine dell'Investitore o avere preso una decisione di negoziazione, la Banca registra e tiene a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, i dati dell'ordine previsti dalla normativa.
- 17.6 L'Investitore prende atto che la Banca, nel momento in cui conclude, per conto dell'Investitore, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, nonché obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, è tenuta a rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.
- 17.7 L'Investitore prende atto che la Banca tiene a disposizione dell'autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto dell'Investitore. Per le operazioni effettuate per conto dell'investitore, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità dell'Investitore nonché le informazioni prescritte dalla normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- 17.8 L'Investitore prende altresì atto che la Banca comunica in modo completo e accurato i dettagli delle seguenti operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente:
- operazioni relativi agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
 - operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
 - operazioni relativi agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.
- L'obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui sopra indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.
- 17.9 Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione dell'Investitore, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier).
- 17.10 La Banca è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all'autorità competente. L'Investitore prende atto che la Banca potrà effettuare anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - *approved reporting mechanism*) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.
- 17.11 In relazione alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini dell'Investitore impartiti mediante conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche:
- le conversazioni e comunicazioni sono registrate;
 - una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con l'Investitore rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni.
- 17.12 La Banca registra su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con l'Investitore. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:
- data e ora degli incontri;
 - luogo di svolgimento degli incontri;
 - identità dei partecipanti;
 - promotore degli incontri;
 - informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione.
- 17.13 La Banca si riserva la facoltà di richiedere all'Investitore conferma scritta delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la Banca invierà all'Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell'ordine impartito. Qualora l'Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l'ordine confermato ad ogni effetto.
- 17.14 La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l'improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l'ordinaria diligenza.
- 17.15 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto di consegnare ai consulenti finanziari denaro, strumenti

finanziari e titoli di credito al portatore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. Possono essere consegnati titoli di credito ai consulenti finanziari esclusivamente nelle forme e con le modalità previste nella normativa vigente. Nel caso in cui l'Investitore, in violazione delle prescrizioni

- di cui al presente comma, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari o titoli al portatore, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.
- 17.16 In ogni caso l'Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro e non equivoco.
- 17.17 Una volta impartite, le istruzioni dell'Investitore possono essere revocate, con le modalità di cui sopra, solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell'Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dall'Investitore.
- 17.18 Gli ordini e le revocche potranno essere impartiti dall'Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta dell'Investitore. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L'Investitore manleva sin d'ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell'elenco di cui al presente comma.
- 17.19 Nel caso di utilizzo della modalità *trading on-line* per il conferimento degli ordini, l'Investitore dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo *software* così come descritte nell'apposito contratto dal medesimo sottoscritto ai fini dell'abilitazione alla relativa operatività.
- 18. Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti**
- 18.1 La Banca cura l'esecuzione degli ordini ricevuti rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità alla strategia di esecuzione di cui al documento denominato "Strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari", come tempo per tempo aggiornata dalla Banca e comunicata all'Investitore.
- 18.2 Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con l'Investitore, la Banca comunica allo stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso dell'Investitore; il prezzo pattuito si intende al lordo delle commissioni.
- Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese di cui all'*Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento*, ovvero, nel documento di sintesi consegnato all'Investitore in sede di apertura del deposito a custodia e amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte, il prezzo praticato all'Investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.
- 19. Ricezione e trasmissione di ordini**
- 19.1 Gli ordini impartiti alla Banca che devono essere eseguiti da altro intermediario devono essere da questa trasmessi tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché agli intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei Paesi di origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento, nell'ordine in cui sono stati ricevuti ed in conformità alla strategia di trasmissione di cui al documento denominato "Strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari", come tempo per tempo aggiornata dalla Banca e comunicata all'Investitore.
- 19.2 Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca trasmette detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:
- a) sia assicurata la consegna all'Investitore della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di sollecitazione all'investimento;
- b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.
- 19.3 Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto l'Investitore con uno o più Investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunicherà all'Investitore le circostanze ad essa note relative alle caratteristiche dell'operazione.
- 19.4 L'Investitore riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.
- 19.5 La Banca è espressamente autorizzata dall'Investitore a percepire commissioni anche dagli altri Investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali Investitori.
- 19.6 Il cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui trasmette ordini aventi per oggetto operazioni in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, include nella trasmissione di un determinato ordine i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le segnalazioni comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del cliente. In alternativa, invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, la Banca può scegliere di segnalare l'ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un'operazione; in tal caso, la Banca dichiara, nella segnalazione dell'operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.
- 19.7 Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il LEI (Legal Entity Identifier).
- 19.8 L'Investitore prende atto che la Banca potrà effettuare anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - *approved reporting mechanism*) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.
- 20. Concessione di finanziamenti**
- 20.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca può concedere all'Investitore finanziamenti per l'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e le caratteristiche degli stessi. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte dell'Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.
- 20.2 L'Investitore prende atto che i costi e gli oneri connessi alla concessione di finanziamenti dal medesimo eventualmente richiesti in relazione allo svolgimento di operazioni regolate dal presente Contratto sono dettagliatamente specificati nell'*Informativa sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento* ovvero nel documento di sintesi consegnato all'Investitore in sede di apertura del deposito a custodia ed amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall'Investitore.
- 21. Misure per l'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente - Valutazione di appropriatezza – Altre norme applicabili a tutti i servizi di investimento prestati**
- 21.1 Nella prestazione dei servizi d'investimento di cui al presente Contratto, la Banca cura che gli ordini siano eseguiti alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni disposte dall'Investitore e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed in conformità alle strategie di esecuzione e di trasmissione di cui al documento denominato "Strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari" come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all'Investitore.
- 21.2 Ai fini di cui sopra, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dall'Investitore direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell'operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Gli altri fattori di valutazione della qualità dell'esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per l'Investitore. Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella strategia di esecuzione, la Banca terrà conto delle caratteristiche dell'Investitore (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale), dell'ordine (incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli), degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione (mercato regolamentato, MTF, OTF, internalizzatore sistematico, market maker

- o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un Paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette) alle quali tale ordine può essere diretto.
- 21.3 La Banca informa prontamente l'Investitore di ogni modifica rilevante nelle strategie di esecuzione e di trasmissione adottate e fornisce all'Investitore, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di *best execution* con riferimento a singole operazioni.
- 21.4 L'Investitore, all'atto della sottoscrizione del Contratto, esprime in via generale il suo esplicito consenso all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Resta inteso che in difetto di tale consenso, trattandosi di negoziazione per conto proprio, l'ordine dovrà intendersi invalido e sarà respinto; negli altri casi, la Banca darà legittimamente esecuzione all'ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all'Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso.
- 21.5 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l'Investitore medesimo.
- 21.6 Nell'esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore, la Banca si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. Al riguardo, l'Investitore dichiara di essere a conoscenza e prendere atto che la Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni impartite dall'Investitore anche qualora le medesime possano pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, le misure previste nelle strategie di esecuzione e trasmissione di cui al documento denominato "Strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari".
- 21.7 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e/o non eseguire l'ordine, dando immediata comunicazione all'Investitore delle motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
- 21.8 A seguito di ragionevole richiesta del cliente, la Banca fornisce informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.
- 21.9 Fatta salva la richiesta della "mera esecuzione o ricezione di ordini", la Banca si asterrà dall'effettuare le operazioni se l'ordine impartito dall'Investitore risulti non appropriato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell'Investitore nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l'esecuzione non appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Investitore. Ai fini di cui sopra, in caso di rapporti contestati, ogni contestatario fornisce informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza, in suo nome e per suo conto e prende atto che la Banca condurrà la valutazione di appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del contestatario ordinante, ovvero, in assenza o in caso di ordini impartiti dal delegato, le eventuali informazioni rilasciate dagli altri contestatari. Se l'Investitore richiede comunque l'esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L'Investitore prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo ovvero il mancato aggiornamento delle medesime comporteranno l'impossibilità per la Banca di determinare se il servizio o lo strumento sia appropriato per l'Investitore medesimo. Rimane salvo il diritto della Banca di recedere dal Contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 1727 cod. civ.
- 21.10 La Banca non è responsabile della mancata ricezione, trasmissione o esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi, la Banca informerà immediatamente l'Investitore dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l'Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 21.11 Con riferimento ai titoli nominativi, la Banca è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, cod. civ., ad apporvi la girata in nome e per conto dell'Investitore. La Banca potrà, nei termini e nei casi previsti dalla vigente normativa, aggregare l'ordine dell'Investitore con gli ordini di altri clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per l'Investitore. Ove la Banca abbia aggregato le operazioni dell'Investitore con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, nel rispetto del principio del miglior risultato per l'Investitore e comunque senza pregiudizio a suo carico. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati dell'Investitore con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità all'Investitore. Anche in quest'ultimo caso, le operazioni eseguite potranno tuttavia essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l'aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca, eseguire l'ordine dell'Investitore a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
- 21.12 La Banca può eseguire l'ordine del cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, laddove tale aggregazione sia effettuata secondo la strategia di assegnazione degli ordini della Banca e non vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati. L'Investitore è comunque informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.
- 21.13 Quando la Banca aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
- 21.14 La Banca che ha aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegna le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per l'Investitore. Quando la Banca aggrega un ordine dell'Investitore con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, assegna le negoziazioni connesse prima all'Investitore che a sé stessa, salvo che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, nel qual caso può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini.
- 21.15 Gli ordini dell'Investitore con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, sono pubblicati dalla Banca immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che l'Investitore fornisca esplicitamente istruzioni diverse.
- 22. Versamento della provvista e dei margini di garanzia – Comunicazione delle perdite**
- 22.1 L'Investitore prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'art. 1851 cod. civ., a garanzia delle obbligazioni in capo all'Investitore relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
- 22.2 Al fine del versamento della provvista e dei margini, l'Investitore espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dall'Investitore presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro dell'Investitore siano insufficienti, l'Investitore pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dalla Stato secondo le disponibilità dell'Investitore e le indicazioni della Banca.
- 22.3 Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, senza limiti per il rimedio del recesso per giusta causa e/o della risoluzione di diritto di cui all'art.6 e fatto salvo il risarcimento del danno.
- 22.4 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dall'Investitore alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, l'Investitore conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni dell'Investitore di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore, la Banca avvertirà l'Investitore del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 (otto) giorni per adempiere le proprie obbligazioni.
- 22.5 La Banca, nel momento in cui detiene un conto dell'Investitore che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa l'investitore quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con l'Investitore, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
- 23. Rendicontazioni periodiche**
- 23.1 In relazione alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca invia prontamente all'Investitore, per ogni operazione, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

- 23.2 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma che precede la Banca invia all'Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto durevole che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine e contenente almeno le seguenti informazioni:
- l'identificativo dell'intermediario che effettua la comunicazione;
 - il nominativo o altro elemento di designazione dell'Investitore;
 - il giorno di negoziazione;
 - l'orario di negoziazione;
 - la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);
 - l'identificativo della sede di esecuzione;
 - l'identificativo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine;
 - l'indicatore acquisto/vendita;
 - la natura dell'ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
 - il quantitativo;
 - il prezzo unitario o, se l'ordine è eseguito in tranches, il prezzo di ciascuna tranche;
 - il corrispettivo totale;
 - la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e su richiesta dell'Investitore la scomposizione delle medesime in singole voci, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita durante una negoziazione per conto proprio;
 - il tasso di cambio ottenuto, quando l'operazione comporta una conversione in valuta;
 - le responsabilità dell'Investitore in relazione al regolamento dell'operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all'Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
 - se la controparte dell'Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo gruppo o un altro Investitore, salvo che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
- Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranches, la Banca può fornire all'Investitore informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche. Qualora la Banca riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato all'Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo. In ogni caso, le disposizioni del presente comma non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata da un soggetto diverso.
- 23.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all'Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.
- 23.4 Resta comunque pregiudicata la facoltà per l'Investitore di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
- 23.5 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data dell'invio senza che l'Investitore abbia fatto pervenire alla Banca, a mezzo raccomandata A.R., motivato reclamo scritto.
- 23.6 Su richiesta scritta dell'Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
- 24. Conto denaro e deposito titoli**
- 24.1 Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalla Sezione V del presente Contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dall'Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

SEZIONE III DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO SENZA IMPEGNO IRREVOCABILE NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE E ATTIVITÀ DISTRIBUTIVA
--

25. Caratteristiche – Informativa precontrattuale

- 25.1 La Banca raccoglie le disposizioni dell'Investitore aventi ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari dalla medesima collocati, secondo le disposizioni dettate dall'emittente o dall'offerente e nel rispetto di quanto previsto dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione. Fatta salva diversa pattuizione, la Banca è espressamente autorizzata dall'Investitore ad agire, a propria discrezione, in nome e per conto dell'Investitore o in nome proprio e per conto dell'Investitore ai sensi dell'art. 21, comma 2, del TUF.
- 25.2 La Banca consegna preventivamente all'Investitore, ovvero mette a disposizione per la visione e memorizzazione su supporto durevole in caso di operazione disposta tramite canale telematico, la documentazione d'offerta prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente, comprensiva del relativo Modulo di Sottoscrizione. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la Banca avrà ricevuto dagli emittenti/offerenti, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi.
- 25.3 In particolare, con riferimento al collocamento dei PRIIP, la Banca fornisce gratuitamente all'Investitore al dettaglio (o alla persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell'Investitore) il KID in tempo utile prima che l'Investitore al dettaglio sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.
- 25.4 L'Investitore è informato ed accetta che, in deroga al paragrafo precedente, la Banca gli fornisca il KID dopo la conclusione di un'operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- l'Investitore al dettaglio decida, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la Banca e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
 - la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile.
- L'Investitore è chiaramente informato che, nel caso in cui la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile, può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il KID prima di concludere l'operazione.
- 25.5 Il KID è fornito all'Investitore in una delle seguenti forme:
- su supporto cartaceo, salvo richiesta diversa da parte dell'Investitore;
 - su un supporto durevole non cartaceo; o
 - tramite un sito internet.
- 25.6 L'Investitore è informato che può richiedere gratuitamente una copia cartacea del KID.
- 25.7 Ove previsto nel relativo accordo di distribuzione con l'emittente o l'offerente dei prodotti finanziari, la Banca potrà prestare i servizi oggetto del presente Contratto mediante offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai termini ed alle condizioni di cui alla vigente normativa di settore.
- 25.8 In connessione con il servizio di collocamento, la Banca presta all'Investitore anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, come disciplinato dalla successiva Sezione IV del presente Contratto. Nel caso in cui il servizio di collocamento sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza, la Banca non procede alla prestazione del servizio di consulenza.
- 25.9 Inoltre, la Banca può promuovere la sottoscrizione di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento da parte di soggetti terzi, fra cui la gestione di portafogli, attenendosi alle istruzioni ricevute da tali soggetti terzi e nel rispetto della normativa di riferimento. I contratti in questione sono offerti in conformità agli specifici accordi di volta in volta assunti dalla Banca con i medesimi soggetti terzi.
- 25.10 Con riferimento alle gestioni di portafoglio di terzi distribuite, sulla base degli accordi presi tra la Banca e tali soggetti terzi, la Banca stessa può effettuare la valutazione di adeguatezza delle operazioni (ossia: sottoscrizione iniziale, versamenti aggiuntivi, richieste di cambi di linea, disinvestimenti e istruzioni personali da parte dell'Investitore) rispetto al profilo dell'Investitore secondo la procedura prevista dal successivo art. 35, nonché prestare ulteriori attività a favore dell'Investitore in fase successiva alla fase di distribuzione (ossia: nuovi conferimenti, richieste di disinvestimento, richieste di cambio di linee di gestione, ricezione di istruzioni specifiche o altre operazioni dispositive). Relativamente agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca, la Banca stessa osserva quanto disposto dalla disciplina sugli incentivi applicabile. Infine, secondo quanto eventualmente stabilito con i soggetti terzi con riferimento ai servizi di investimento distribuiti, la Banca può occuparsi delle attività di comunicazione di vario genere con la clientela.

26 Conferimento degli ordini relativi al servizio di Collocamento

- 26.1 L'ordine di sottoscrizione può essere impartito dall'Investitore alla Banca tramite l'apposito Modulo di Sottoscrizione fornito dall'emittente o offerente degli strumenti e prodotti finanziari, i cui contenuti sono stati comunicati all'Investitore tramite l'apposita modulistica fornita allo stesso.
- 26.2 Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d'offerta predisposta e fornita dall'emittente o dall'offerente potranno essere conferiti per iscritto o via internet attraverso il sistema di *trading on line*.
- 26.3 All'atto del ricevimento degli ordini, la Banca o il consulente rilasciano all'Investitore una attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- 26.4 Previa attivazione del relativo servizio da parte dell'Investitore, gli ordini possono essere inoltre impartiti telefonicamente. L'Investitore si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e che tali registrazioni formano piena prova degli ordini impartiti. La Banca si riserva la facoltà di richiedere all'Investitore conferma scritta delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la Banca invierà all'Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell'ordine impartito. Qualora l'Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la Banca considererà l'ordine confermato ad ogni effetto.
- 26.5 La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l'improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l'ordinaria diligenza.
- 26.6 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. È fatto divieto di consegnare ai consulenti finanziari denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. Possono essere consegnati titoli di credito ai consulenti finanziari esclusivamente nelle forme e con le modalità previste nella normativa vigente. Nel caso in cui l'Investitore, in violazione delle prescrizioni di cui al presente comma, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari o titoli al portatore, la Banca non risponde dei disagi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.
- 26.7 In ogni caso l'Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro e non equivoco.
- 26.8 Una volta impartite, le istruzioni dell'Investitore possono essere revocate, con le modalità di cui sopra, solo se non ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell'Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall'Investitore.
- 26.9 Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dall'Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta dell'Investitore. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L'Investitore manleva sin d'ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell'elenco di cui al presente comma.
- 26.10 Nel caso di utilizzo della modalità *trading on-line* per il conferimento degli ordini, l'Investitore dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo *software* così come descritte nell'apposito contratto dal medesimo sottoscritto ai fini dell'abilitazione alla relativa operatività.

27 Esecuzione degli ordini relativi al servizio di Collocamento

- 27.1 L'esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta ed al prezzo ivi indicato. La Banca provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all'emittente o all'offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate, rispettando la priorità temporale di ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione ed in conformità a quanto previsto nelle strategie di esecuzione e trasmissione degli ordini di cui al documento denominato "Strategie della Banca per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari", come tempo per tempo aggiornate dalla Banca e comunicate all'Investitore.
- 27.2 La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l'Investitore.
- 27.3 È facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all'ordine conferito, dandone immediata comunicazione all'Investitore.
- 27.4 La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente l'Investitore dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l'Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 27.5 Per quanto concerne il collocamento di quote di OICR, la Banca si impegna a proporre all'Investitore un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotto (per esempio, nel caso di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diverse Società di Gestione), ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte.
- 27.6 La Banca presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale di filiale, a fornire, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni aggiornate sull'investimento proposto e/o concluso (*asset allocation*, rendimento, *benchmark*, ecc.) ed assistenza per consentire l'eventuale diversa allocazione dell'investimento stesso.

28 Valutazione di appropriatezza relativa al servizio di Collocamento

- 28.1 Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca verifica che l'Investitore abbia la conoscenza ed esperienza necessari per comprendere i rischi che gli investimenti comportano. Tale valutazione è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze dell'Investitore in materia di investimenti.
- 28.2 La Banca si asterrà dunque dal dare corso all'operazione se l'ordine impartito dall'Investitore risulti non appropriato con riferimento alla conoscenza ed esperienza dell'Investitore nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento richiesto, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l'esecuzione non appropriata rispetto alle caratteristiche dell'Investitore. Ai fini di cui sopra, in caso di rapporti cointestati, ogni cointestatario fornisce informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza, in suo nome e per suo conto e prende atto che la Banca condurrà la valutazione di appropriatezza assumendo a riferimento il profilo del cointestatario ordinante, ovvero, in assenza o in caso di ordini impartiti dal delegato, le eventuali informazioni rilasciate dagli altri cointestatari. Se l'Investitore richiede comunque l'esecuzione delle operazioni, la Banca le eseguirà sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. L'Investitore prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per la Banca di determinare se lo strumento sia appropriato per l'Investitore medesimo. Rimane salvo il diritto di recesso della Banca ai sensi dell'art. 1727 cod. civ.

29 Concessione di finanziamenti

- 29.1 Previa sottoscrizione di separato accordo, la Banca può concedere all'Investitore finanziamenti per l'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari in conformità al presente Contratto. Tale accordo disciplina le tipologie di finanziamento e le caratteristiche degli stessi. Ai fini del presente articolo configura concessione di finanziamenti anche l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte dell'Investitore, a titolo di provvista, di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse ed il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca.
- 29.2 L'Investitore prende atto che i costi e gli oneri connessi alla concessione di finanziamenti dal medesimo eventualmente richiesti in relazione allo svolgimento di operazioni regolate dal presente Contratto sono dettagliatamente specificati nell'Informativa sui costi ed oneri connessi alla

prestazione dei servizi di investimento ovvero nel documento di sintesi consegnato all'Investitore in sede di apertura del deposito a custodia ed amministrazione nel quale sono depositati o confluiranno i titoli oggetto delle operazioni disposte dall'Investitore.

30 Versamento della provvista e dei margini di garanzia

- 30.1 L'Investitore prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. I margini verranno

- versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'art. 1851 cod. civ., a garanzia delle obbligazioni in capo all'Investitore relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
- 30.2 Al fine del versamento della provvista e dei margini, l'Investitore espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dall'Investitore presso la Banca. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro dell'Investitore siano insufficienti, l'Investitore pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dalla Stato secondo le disponibilità dell'Investitore e le indicazioni della Banca.
- 30.3 Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, senza limiti per il rimedio del recesso per giusta causa e/o della risoluzione di diritto di cui all'art.6 e fatto salvo il risarcimento del danno.
- 30.4 La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dall'Investitore alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, l'Investitore conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni dell'Investitore di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore, la Banca avvertirà l'Investitore del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 8 (otto) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

31 Rendicontazioni periodiche

- 31.1 In relazione alla prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, la Banca invia prontamente all'Investitore, per ogni operazione, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.
- 31.2 Salvo il caso in cui l'Investitore abbia diritto a ricevere analoga conferma dell'esecuzione da un diverso soggetto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma che precede la Banca invia all'Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto durevole che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine e contenente almeno le seguenti informazioni, ove pertinenti:
- l'identificativo dell'intermediario che effettua la comunicazione;
 - il nominativo o altro elemento di designazione dell'Investitore;
 - il giorno di negoziazione;
 - l'orario di negoziazione;
 - la tipologia dell'ordine;
 - l'identificativo della sede di esecuzione;
 - l'identificativo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine;
 - l'indicatore acquisto/vendita;
 - la natura dell'ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita;
 - il quantitativo;
 - il prezzo unitario;
 - il corrispettivo totale;
 - la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell'Investitore la scomposizione delle medesime in singole voci, se pertinente, l'importo di qualsiasi maggiorazione o riduzione applicata qualora l'operazione sia stata eseguita durante una negoziazione per conto proprio;
 - il tasso di cambio ottenuto, quando l'operazione comporta una conversione in valuta;
 - le responsabilità dell'Investitore in relazione al regolamento dell'operazione, ivi inclusi, ove non già comunicati all'Investitore medesimo, il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto a tal fine rilevanti;
 - se la controparte dell'Investitore è la stessa Banca o altra impresa del medesimo gruppo o un altro Investitore, salvo che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.
- Ai fini della lettera k), quando l'ordine è eseguito in tranche, la Banca può fornire all'Investitore informazioni sul prezzo di ciascuna tranche o sul prezzo medio. Qualora sia fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente, su sua richiesta, del prezzo di ciascuna tranche. Qualora la Banca riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato all'Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca abbia ricevuto tale conferma dal terzo.
- 31.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la Banca fornisce all'Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.
- 31.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Investitore di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
- 31.5 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data dell'invio senza che l'Investitore abbia fatto pervenire alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata A.R., motivato reclamo scritto.
- 31.6 Su richiesta scritta dell'Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
- 31.7 I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio distribuite sono forniti dai gestori che prestano il servizio in questione, secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dai gestori stessi.

32 Conto denaro e deposito titoli

- 32.1 Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato dalla Sezione V del presente Contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, trasferiti o ritirati dall'Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

33 Caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti

- 33.1 La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 33.2 Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate all'Investitore, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni o serie di operazioni collegate aventi ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni e i consigli di investimento si riferiscono ad operazioni di investimento adeguate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze dell'Investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, riguardo al tipo specifico di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria e della capacità di sostenere le perdite, degli obiettivi di investimento dell'Investitore, comprese le sue preferenze di sostenibilità, e della sua tolleranza al rischio.
- 33.3 La Banca presta di propria iniziativa il servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento:
- al servizio di negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini come regolato dalla precedente Sezione II, quando lo stesso abbia ad oggetto i seguenti strumenti finanziari: obbligazioni, con esclusione delle obbligazioni convertibili o *cum warrant*, e non sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza;
 - al servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente come regolato dalla precedente Sezione III, quando lo stesso abbia ad oggetto i seguenti strumenti finanziari: (i) obbligazioni, con esclusione delle obbligazioni convertibili o *cum warrant*, (ii) quote o azioni di OICR, inclusi gli *exchange-traded fund* (ETF), (iii) prodotti di investimento assicurativi quali polizze vita ramo I investimento, ramo III (polizze unit linked ed index linked), ramo V (contratti di capitalizzazione) e multi-ramo, e non sia prestato mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post-vendita).

33.4. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti riguarda una serie di operazioni collegate che comportano un cambiamento negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento finanziario e l'acquisto di un altro strumento (c.d. operazioni di "switch"), la Banca effettua una valutazione dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.

33.5. L'Investitore prende atto che:

- a) le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del servizio di consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che l'Investitore resta libero di seguire o meno; ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza dell'Investitore che può decidere di darvi o meno esecuzione per il tramite della Banca; le conseguenti scelte operative sono effettuate dall'Investitore nella sua piena ed esclusiva autonomia decisionale ed a suo rischio;
- b) il servizio di consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso l'Investitore medesimo;
- c) il servizio di consulenza non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per l'Investitore stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. L'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni dell'Investitore, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano;
- d) le indicazioni, i dati e/o le informazioni relativi sia ai mercati, sia ai prodotti e agli strumenti finanziari forniti dalla Banca nell'espletamento del servizio di consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati;
- e) le raccomandazioni, i dati e/o le informazioni fornite dalla Banca sono formulati sulla base delle indicazioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono resi e che, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo e comunque decorso il tempo tecnico per la loro esecuzione o il periodo di validità espressamente indicato nelle medesime;
- f) la Banca non presta il servizio di consulenza esclusivamente in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio dall'Investitore, pertanto, ogni decisione dalla quale consegua la sola esecuzione di operazioni di disinvestimento costituisce esclusiva prerogativa dell'Investitore medesimo, che mantiene in proposito piena discrezionalità.

34 Profilatura dell'Investitore

- 34.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca, in conformità alle previsioni del successivo art. 35, effettua la valutazione di adeguatezza in relazione a ciascuna operazione consigliata sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dall'Investitore o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo.
- 34.2 A tal fine, l'Investitore è tenuto a fornire alla Banca le informazioni richieste, relative alla propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla propria situazione finanziaria nonché alla propria capacità di sostenere perdite, ai propri obiettivi di investimento, comprese le sue preferenze di sostenibilità, e alla propria tolleranza al rischio, rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura. L'eventuale rifiuto da parte dell'Investitore di fornire, in tutto o in parte, tali informazioni comporterà l'impossibilità per la Banca di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e di determinare se il servizio medesimo sia o meno adeguato in considerazione delle informazioni ricevute dall'Investitore e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito.
- 34.3 L'Investitore prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal medesimo. In particolare, l'Investitore è responsabile della veridicità e correttezza delle informazioni e si impegna altresì ad aggiornare e/o modificare, ove necessario, le informazioni contenute nel questionario di profilatura, fornendo alla Banca tutti i dati a tal fine necessari, nonché a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle informazioni che possa risultare rilevante e/o utile ai fini della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Qualora l'Investitore non abbia provveduto ad aggiornare/modificare le menzionate informazioni, la Banca continuerà a fare affidamento sulle informazioni in proprio possesso laddove le stesse non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete e non sarà pertanto responsabile per il servizio di consulenza prestato sulla base di informazioni incomplete, inesatte o non aggiornate.
- 34.4 Nel caso in cui l'Investitore comunichi alla Banca eventuali variazioni delle informazioni, la Banca provvederà tempestivamente all'aggiornamento della posizione dell'Investitore nei tempi tecnici necessari. L'Investitore accetta che, fino al termine dell'aggiornamento, la Banca faccia riferimento, ai fini del presente articolo, alle precedenti informazioni.
- 34.5 L'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi precedenti potrà essere effettuato, attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo, anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ove l'Investitore vi acconsenta.

35 Valutazione di adeguatezza

- 35.1 La Banca non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano adeguate per l'Investitore. La valutazione di adeguatezza è prestata tenendo conto delle informazioni fornite dall'Investitore in conformità con quanto previsto dal precedente art. 34.
- 35.2 Al fine di porre l'Investitore in condizione di mantenere la coerenza degli investimenti rispetto al suo profilo, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste dall'Investitore di sua iniziativa ed eseguite per il tramite della Banca.
- 35.3 L'Investitore prende atto che qualora la Banca valuti come "non adeguata" un'operazione richiesta ad iniziativa dell'Investitore medesimo, la Banca indicherà all'Investitore la non adeguatezza dell'operazione. In tal caso, l'Investitore può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove questi confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di dare comunque corso all'operazione con indicazione che, a tal fine, non si avvarrà del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte della Banca. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all'art. 21 della Sezione II o all'art. 28 della Sezione III del presente Contratto ("Valutazione di appropriatezza") in relazione ai servizi rispettivamente disciplinati dalle sezioni medesime.
- 35.4 La Banca mantiene registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:
 - a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
 - b) l'eventuale avviso dato all'Investitore qualora il servizio di investimento o l'acquisto di uno strumento o prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per l'Investitore, indicando se l'Investitore ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta dell'Investitore di procedere con l'operazione;
 - c) l'eventuale avviso dato all'Investitore qualora l'Investitore non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire alla Banca di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se l'Investitore ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta dell'Investitore di procedere con l'operazione.
- 35.5 La Banca presenta all'Investitore una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza in materia di investimenti prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per l'Investitore, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali dell'Investitore in riferimento alla durata dell'investimento richiesto, alle conoscenze ed esperienze dell'Investitore e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.
- 35.6 La Banca non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano rispondenti alle preferenze di sostenibilità dell'Investitore. Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, la Banca può dare comunque corso all'operazione, fornendo adeguata informativa e conservando traccia della decisione del cliente e dei relativi motivi.

36 Rendicontazioni periodiche - Informativa precontrattuale

- 36.1 La Banca fornisce all'Investitore su supporto durevole, prima di effettuare una transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza in materia di investimenti prestata e che indica perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dell'Investitore.
- 36.2 In particolare, con riferimento alla consulenza prestata su un PRIIP, la Banca fornisce gratuitamente all'Investitore al dettaglio (o alla persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell'Investitore) il KID in tempo utile prima che l'Investitore al dettaglio sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.
- 36.3 L'Investitore è informato ed accetta che, in deroga al paragrafo precedente, la Banca gli fornisca il KID dopo la conclusione di un'operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) l'Investitore al dettaglio decida, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la Banca e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
 - b) la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile.
 L'Investitore è chiaramente informato che, nel caso in cui la consegna del KID a norma del paragrafo precedente non sia possibile, può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il KID prima di concludere l'operazione.
- 36.4 Il KID è fornito all'Investitore in una delle seguenti forme:

- a) su supporto cartaceo, salvo richiesta diversa da parte dell'Investitore;
 - b) su un supporto durevole non cartaceo; o
 - c) tramite un sito internet.
- 36.5 L'Investitore è informato che può richiedere gratuitamente una copia cartacea del KID.
- 36.6 La Banca trasmette inoltre all'Investitore, con periodicità annuale, un rendiconto scritto relativo allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti.
- 36.7 Tale rendiconto contiene il dettaglio di tutte le operazioni consigliate nell'ambito del semestre di riferimento, evidenziando, per ciascuna di esse, lo strumento finanziario oggetto della raccomandazione e la tipologia di operazione raccomandata.

Servizio di consulenza avanzata

37 Definizioni

37.1

Le definizioni di seguito riportate descrivono le parti, i contenuti ed i riferimenti normativi alla base del servizio di consulenza avanzata;

Cliente: con la dicitura "Cliente" viene inteso il soggetto/i indicato/i nella proposta di Contratto che sottoscrive il Contratto

Contratto: con la dicitura "Contratto" resta inteso il Contratto presente, che include: la proposta, gli allegati ed il profilo normativo di riferimento.

Parti: con la dicitura "parti" vengono definite congiuntamente il Cliente e la Banca.

Portafoglio modello: con la dicitura "portafoglio modello" viene inteso un portafoglio proposto inizialmente al Cliente ed aggiornato periodicamente (con cadenza minima annuale) da parte della Banca. Il portafoglio contiene un'allocazione delle attività finanziarie di primo e secondo livello.

Allocazione di primo livello: con la dicitura "allocazione di primo livello" si intende l'allocazione, definita con dei pesi, relativa alle macro-attività finanziarie e alle sub-categorie di attività finanziarie.

Allocazione di secondo livello: con "allocazione di secondo livello" si intende l'allocazione relativa alle attività finanziarie specifiche, ciascuna con un peso, incluse nelle macro-attività finanziarie e che fanno parte del perimetro di riferimento.

Perimetro di riferimento: con la dicitura "perimetro di riferimento" si intendono tutti i prodotti e servizi di investimento che possono essere inclusi nel portafoglio modello.

Prodotti: con la dicitura "prodotti" si intendono gli strumenti ed i prodotti finanziari oggetto delle raccomandazioni della Banca.

Servizio: con la dicitura "servizio" si intende il servizio di consulenza avanzata in materia di investimenti fornito dalla Banca sulla base del presente Contratto.

Attività finanziarie sostitutive: con la dicitura "attività finanziarie sostitutive" si intendono le attività finanziarie che il Cliente, assistito dal consulente, può decidere di inserire all'interno del portafoglio personalizzato, sostituendo, con lo stesso peso, quelle presenti nell'allocazione di secondo livello, con riferimento alla stessa macro attività finanziaria.

Portafoglio personalizzato: con la dicitura "portafoglio personalizzato" viene inteso il portafoglio del Cliente, composto ed aggiornato in collaborazione con il consulente della Banca sulla base del "portafoglio modello" e delle "attività finanziarie sostitutive" (le *focus list*).

Proposta contrattuale: con la dicitura "Proposta contrattuale" si intende il documento che contiene la proposta contrattuale per il Cliente.

38 Oggetto del Contratto

- 38.1 Il Contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di consulenza avanzata. La base normativa di riferimento è l'art. 1, comma 5 lettera f) del TUF.
- 38.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto la Banca si impegna a prestare in favore del Cliente il servizio, nei termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto.
- 38.3 La prestazione del servizio di consulenza avanzata da parte della Banca avviene nelle seguenti fasi:
 - Analisi, studio della profilazione del Cliente e degli obiettivi di investimento
 - Eventuale analisi delle attività finanziarie detenute presso altre banche che potrebbero essere incluse nel dossier della consulenza avanzata
 - Scelta di un portafoglio modello a cui far riferimento nella proposta contrattuale e nel successivo monitoraggio del portafoglio personalizzato
 - Definizione, in collaborazione con il consulente della Banca, del portafoglio personalizzato
 - Monitoraggio periodico, come spiegato nei punti successivi
 - Incontri di aggiornamento e verifica dello scenario con il Cliente
 - Eventuali disposizioni di investimento/disinvestimento richieste dal Cliente sulla base delle raccomandazioni fornite dalla Banca ai sensi del Contratto sono disciplinate dal Fascicolo Informativo.

39 Modalità di prestazione del servizio

- 39.1 Il servizio di consulenza avanzata viene prestato attraverso delle raccomandazioni personalizzate. Le raccomandazioni personalizzate tengono conto delle informazioni in possesso della Banca, desunte dalle dichiarazioni rese dal Cliente, dalla compilazione del questionario di profilazione e dall'analisi dei dati andamentali.
- 39.2 Le raccomandazioni personalizzate si riferiscono ad operazioni di: a) acquisto b) vendita c) sottoscrizione d) scambio e) riscatto f) esercizio di diritti relative ad un prodotto e/o servizio finanziario.
- 39.3 Ogni operazione di investimento/disinvestimento consigliata, deve essere approvata dal Cliente e pertanto nessuna responsabilità potrà derivare a carico della Banca per eventuali perdite subite.
- 39.4 Sono previsti degli incontri tra il consulente della Banca ed il Cliente che abbiano almeno cadenza trimestrale. Durante questi incontri, in applicazione della normativa, il consulente provvederà ad esaminare assieme al Cliente l'andamento del portafoglio personalizzato, lo scenario di riferimento e la validità delle condizioni alla base della proposta in essere.
- 39.5 Nel caso fossero subentrati dei significativi cambiamenti nella situazione patrimoniale del Cliente, e/o fosse cambiata la profilazione del Cliente, il consulente provvederà ad effettuare una proposta di consulenza adeguata alle nuove condizioni.
- 39.6 Il consulente durante gli incontri trimestrali ed ogniquale volta vi fossero delle modifiche da apportare al portafoglio, provvederà a contattare il Cliente, proponendo di effettuare i cambiamenti necessari per adeguare il portafoglio personalizzato al portafoglio modello.
- 39.7 La proposta contrattuale e la prestazione del servizio, così come descritta all'art. 38, in funzione della natura del servizio stesso, prevedono che la fase di rendicontazione avvenga sulle operazioni consigliate nel periodo, con una specifica evidenziazione dello strumento/prodotto/servizio consigliato e del tipo di operazione raccomandata.
- 39.8 Sulla base della raccomandazione fornita, il Cliente valuta la convenienza ed il rischio dell'operazione in base ai dati forniti dal consulente e decide l'eventuale investimento/disinvestimento.
- 39.9 Il Cliente è consapevole che la personalizzazione del servizio implica che l'andamento e la performance del portafoglio personalizzato possa risultare anche inferiore rispetto al risultato delle raccomandazioni personalizzate prestate dalla Banca, e che l'adeguamento del portafoglio proposto dal consulente deve essere comunque confermato dal Cliente con la firma degli ordini relativi all'investimento/disinvestimento necessario per l'adeguamento e che la decisione finale di investimento rimane comunque del Cliente.

40 La proposta di consulenza

- 40.1 La Banca analizza le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari presenti nel dossier titoli, che concorreranno a formare il patrimonio conferito in consulenza avanzata.
- 40.2 Sulla base delle informazioni raccolte e della profilazione del Cliente, la Banca identifica un portafoglio modello adeguato al Cliente in termini di orizzonte temporale, obiettivi di investimento e profilo di rischio.
- 40.3 Definito assieme al Cliente un portafoglio modello adeguato, la Banca provvede ad elaborare la proposta di consulenza, nella quale sono definite le singole operazioni raccomandate al Cliente che consentano di adeguare il portafoglio iniziale del Cliente al portafoglio modello.
- 40.4 Il portafoglio personalizzato che scaturisce da questa fase potrà differire dal portafoglio modello se il Cliente, in collaborazione con il Consulente, avrà deciso di sostituire delle attività finanziarie del portafoglio modello con delle attività finanziarie estratte dalle attività finanziarie sostitutive.
- 40.5 La formalizzazione della proposta di consulenza avviene tramite piattaforma di internet banking, per posta elettronica, a mezzo posta, mediante telefonata registrata all'indirizzo comunicato dal Cliente, ovvero, consegnata a mano.

41 Allineamento del portafoglio personalizzato al portafoglio modello

- 41.1 In sede di definizione della proposta di consulenza vengono indicati dei livelli di *alert* in base ai quali viene verificata la corrispondenza dell'allocazione di primo livello portafoglio personalizzato, come definito all'art.37, all'allocazione di primo livello del portafoglio modello aggiornato. Qualora lo scostamento delle singole macro attività finanziarie del portafoglio personalizzato rispetto al portafoglio modello dovesse superare il livello di *alert*, al Cliente verrà inviata una comunicazione sulla necessità di provvedere al riallineamento col portafoglio modello.
- 41.2 Almeno al termine di ogni mese la Banca provvederà a verificare che il portafoglio personalizzato non abbia superato la soglia di *alert* di scostamento rispetto al portafoglio modello. Nel caso la Banca riscontrasse questo superamento, comunicherà via posta elettronica, ovvero, telefonicamente o con lettera semplice al Cliente il disallineamento, convocando il Cliente in Banca affinché proceda assieme al Consulente della Banca al riallineamento.
- 41.3 Il livello di *alert* per ciascuna macro attività finanziaria viene determinato dalle funzioni interne alla Banca di Finanza e di Risk Management.
- 41.4 Qualora, dopo ripetuti solleciti, il portafoglio personalizzato restasse disallineato, anche in maniera non continuativa, al di sopra del livello di *alert*, per sei mesi a far tempo dalla prima segnalazione, la Banca comunicherà il disallineamento via raccomandata A/R o PEC, convocando il Cliente in Banca per procedere al riallineamento.
- 41.5 Qualora anche dopo la ricezione della raccomandata A/R o PEC, il Cliente non procedesse al riallineamento per adeguare il portafoglio, dopo tre mesi dall'invio della comunicazione la Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto di consulenza.

42 Il monitoraggio del portafoglio e la verifica di adeguatezza

- 42.1 La Banca provvede, con frequenza almeno mensile, a verificare che il portafoglio personalizzato sia adeguato con riguardo a:
- a) obiettivo di investimento
 - b) orizzonte di investimento
 - c) profilo di rischio del Cliente (capacità di sostenere le perdite e tolleranza al rischio)
- 42.2 Nel caso in cui il portafoglio personalizzato risulti disallineato rispetto al portafoglio modello, ma sia comunque adeguato in base a quanto riportato al punto 42.1, viene attivata la procedura descritta all'Art 41.
- 42.3. Nel caso in cui il portafoglio personalizzato risulti non adeguato, per qualsiasi motivo, come ad esempio, in presenza di un innalzamento del livello di volatilità delle attività finanziarie, rispetto al punto 42.1, la Banca si impegna a contattare il Cliente, con le modalità descritte sotto, al fine di proporre operazioni di investimento/disinvestimento che consentano di riallineare il portafoglio personalizzato al portafoglio modello.

43 Conflitti di interesse

- 43.1 La Banca ha provveduto a identificare preventivamente i soggetti rilevanti nell'ambito dei servizi di investimento e le situazioni di conflitto di interessi che potrebbero manifestarsi.
- 43.2 In conseguenza dell'analisi svolta, per la gestione dei conflitti di interesse la Banca considera da un lato la natura e la rilevanza dei conflitti di interesse rilevati, dall'altro la propria organizzazione intesa come insieme di risorse, funzioni e deleghe assegnate. Le soluzioni adottate dalla Banca per la gestione dei conflitti assicurano che i soggetti rilevanti impegnati in attività relative alle situazioni in conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato. Il documento completo sulle politiche di gestione dei conflitti d'interesse è disponibile presso la Direzione Generale e tutte le filiali della Banca, alle quali il cliente può rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla predetta politica.
- 43.3 I portafogli modello possono contenere strumenti e/o servizi in conflitto di interesse per la Banca, in quanto obbligazioni o servizi di investimento della Banca stessa. La Banca si impegna a verificare che la percentuale di servizi/prodotti sia tale da migliorare la diversificazione del Portafoglio, e che comunque rispetti le *policy* interne della Banca in materia di allocazione dei portafogli della consulenza avanzata.
- 43.4 Il Cliente ha comunque la facoltà di sostituire le attività finanziarie presenti nei portafogli modello con le attività finanziarie presenti nelle attività finanziarie sostitutive (*cd. focus list*), limitando e/o escludendo il conflitto di interessi.

44 Modalità di comunicazione della Banca

- 44.1 Le comunicazioni della Banca possono essere inviate su supporto durevole mediante strumenti digitali (mail, notifiche in IB o messaggistica telefonica), ovvero, sotto forma di notifica, rendiconto lettera semplice o raccomandata A/R o qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione.
- 44.2 Viene concordato con il presente Contratto che le comunicazioni della Banca verranno inviate all'indirizzo indicato nel frontespizio del Contratto, ovvero, all'indirizzo di posta elettronica, numero di telefono o rapporto di banca virtuale presenti nei registri della Banca.
- 44.3 Il Cliente si impegna a comunicare presso gli sportelli della Banca oppure tramite telegramma, lettera raccomandata o PEC o lettera raccomandata ogni eventuale cambiamento del domicilio.
- 44.4 Qualora il Cliente disponga del servizio di internet banking della Banca Popolare del Lazio ogni comunicazione (lettere, notifiche, rendiconti, qualunque altra dichiarazione), a lui indirizzata sarà inoltrata dalla Banca in formato elettronico.
- 44.5 Il Cliente si impegna a comunicare all'atto della firma della Proposta di Consulenza il proprio indirizzo di posta elettronica e ad aggiornare la Banca sui successivi cambiamenti dell'indirizzo posta elettronica.
- 44.6 Qualora la Banca, nell'ambito della procedura di controllo descritta all'art. 42, riscontrasse che il portafoglio non risulti adeguato, dovrà provvedere ad immediata comunicazione al Cliente della non adeguatezza. La comunicazione potrà avvenire su supporto durevole secondo le modalità definite all'art. 44.1 e/o all'art. 44.4 ed anche sotto forma di comunicazione telefonica, che la Banca si riserva di registrare, da postazione fissa o mobile.
- 44.7 Qualora, per qualsiasi motivo, il Cliente non possa essere contattato e/o non dia seguito alla richiesta della Banca di allineare il portafoglio personalizzato al portafoglio modello, e siano trascorsi quindici giorni dal riscontro della non adeguatezza del portafoglio, la Banca invierà comunicazione tramite lettera raccomandata a/r o PEC al Cliente, indicando un periodo di tre settimane dalla ricezione della stessa entro il quale il Cliente deve presentarsi in Banca per procedere al riallineamento del portafoglio.
- 44.8 Se entro il termine fissato nella lettera raccomandata a/r o PEC il Cliente non avrà proceduto al riallineamento, la Banca potrà chiudere d'ufficio il dossier di consulenza avanzata, qualora persistesse la non adeguatezza del portafoglio personalizzato.
- 44.9 Qualora il Cliente si trovi all'estero e non disponga di una forma di comunicazione elettronica, la comunicazione di presa visione della non adeguatezza potrà essere comunicata dal Cliente alla Banca su uno dei supporti durevoli di cui al punto 44.1.

45 Comunicazioni del Cliente alla Banca

- 45.1 Il Cliente recapiterà le proprie comunicazioni alla Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto.
- 45.2 Il Cliente si impegna a verificare che ogni comunicazione, compresi gli ordini, siano redatti in modo chiaro e leggibile.
- 45.3 Qualsiasi errore, ritardo, disagio derivante dalle comunicazioni del Cliente sono a carico del Cliente, finché non siano giunte a destinazione.

46 Raccomandazioni personalizzate e limitazioni del rischio per la Banca

- 46.1 La prestazione del servizio di consulenza si attua unicamente attraverso le raccomandazioni personalizzate. Il Cliente assume tutte le decisioni di investimento/disinvestimento ed i rischi connessi.
- 46.2 La Banca si impegna a fornire il servizio con diligenza e professionalità. Le raccomandazioni vengono comunicate secondo le modalità esaminate all'Art 44. il servizio di consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo.
- 46.3 La Banca non assume alcuna responsabilità per l'esito delle operazioni effettuate in base alle raccomandazioni personalizzate, qualora esse dovessero cagionare perdite od anche minori guadagni.
- 46.4 La Banca non assume alcuna responsabilità per eventuali problemi conseguenti alla comunicazione con il Cliente; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Banca non assume alcuna responsabilità per ritardi, scioperi del personale, impossibilità di trasmissione delle informazioni a causa del non funzionamento dei server, degli impianti telefonici o degli altri apparati di comunicazione.
- 46.5 La rendicontazione avviene durante gli incontri trimestrali ed a fine anno. La rendicontazione riguarda il riepilogo delle raccomandazioni personalizzate nel periodo di riferimento, con evidenza dello strumento oggetto della raccomandazione ed il tipo di operazione suggerita. Annualmente la Banca provvede ad inviare un rendiconto riepilogativo nel quale sono elencate le spese e gli oneri sostenuti dal cliente durante l'anno, con evidenza del dettaglio dei costi, delle eventuali retrocessioni di proventi a favore della Banca, nonché degli oneri fiscali sostenuti.

47 Condizioni economiche ed incentivi

- 47.1 La prestazione del servizio di consulenza viene erogata sotto forma di raccomandazioni personalizzate. La Banca può richiedere al Cliente una

- commissione in seguito alle raccomandazioni aventi ad oggetto operazioni di investimento/disinvestimento.
- 47.2 La natura e l'entità del compenso per il servizio di consulenza avanzata sono indicati nell'informativa Costi e Oneri.
- 47.3 Il Cliente assume in carico gli oneri fiscali e gli altri oneri derivanti dalle operazioni consigliate, e pertanto, accettate e disposte.
- 47.4 La Banca, rispettando le vigenti disposizioni di legge, può ricevere retrocessioni dalle società di gestione OICR, SICAV, SGR ed altre società emittenti dei prodotti contenuti nei portafogli.
- 47.5 La Banca ha informato il Cliente sugli incentivi percepiti tramite l'informativa Costi e oneri.
- 47.6 Il Cliente ha il diritto in qualsiasi momento di richiedere comunque informazioni in merito agli incentivi percepiti dalla Banca.
- 48 Cointestazione del rapporto**
- 48.1 Qualora il presente Contratto sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente può: disporre del patrimonio in consulenza avanzata, recedere dal Contratto, ovvero richiedere la restituzione o il trasferimento dell'intero patrimonio gestito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 48.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. L'adempimento da parte della Banca di un obbligo derivante dal presente Contratto nei confronti di uno dei cointestatari si intende avvenuto nei confronti di tutti gli altri.
- 48.3 Il questionario di profilazione della clientela deve essere compilato da ciascuno dei cointestatari ed il profilo di rischio della proposta di consulenza tiene conto del profilo di rischio, orizzonte temporale ed obiettivi di investimento dell'esecutore dell'operazione. Tuttavia, la Banca si riserva di poter applicare un criterio di maggior tutela del cliente nella determinazione del profilo di rischio del rapporto cointestato.
- 48.4 Per le altre disposizioni sulla cointestazione il presente Contratto fa riferimento al Fascicolo Informativo – Parte II – Norme Contrattuali - Sezione I – Disposizioni Generali, punto 11.
- 49 Durata del Contratto e recesso**
- 49.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato.
- 49.2 Ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal presente Contratto senza l'obbligo di corrispondere alcuna penalità, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, comunicato mediante lettera raccomandata AR. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicato il compimento delle operazioni anteriori alla data di ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'investitore di rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.
- 49.3 La Banca ha facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta al Cliente, in presenza di una giusta causa di recesso. Il recesso è efficace dal momento in cui l'investitore riceve tale comunicazione.
- 49.4 Per le giuste cause di recesso si rimanda a titolo esemplificativo e non esaustivo al *Fascicolo Informativo per la clientela e norme contrattuali sui servizi e attività di investimento*, - Parte II – Norme Contrattuali – Sezione I – Disposizioni Generali, punto 6.2.
- 49.5 In aggiunta alle giuste cause menzionate, si rimanda all'art 6.5 (recesso per persistente disallineamento al di sopra del livello di *alert* del portafoglio personalizzato) e 44.8 (recesso per non allineamento al portafoglio modello del portafoglio personalizzato non adeguato) del presente Contratto.
- 49.6 In caso di recesso dal presente Contratto, non si determina il recesso dal Contratto di consulenza, di cui si applicheranno le norme.
- 49.7 In caso di estinzione del Contratto di consulenza, anche il presente Contratto cessa di esistere.
- 50 Modifiche del Contratto**
- 50.1 Alla Banca è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente Contratto, previa comunicazione al Cliente mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte del Cliente. Le modifiche si intendono accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravii a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
- 50.2 Le parti convengono che le modificazioni della normativa di carattere primario e di quella di carattere regolamentare verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza delle disposizioni di legge o regolamento che hanno provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.
- 51 Termini**
- 51.1 Tutti i termini previsti nel presente Contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
- 52 Legge applicabile, lingua**
- 52.1 Il Contratto è redatto in lingua italiana, ed è disciplinato dalla legge italiana, in particolare dal codice civile, dal TUF, dal TUB, e dal Codice del Consumo (D.lgs 206/2005) e successive modifiche e integrazioni.
- 52.2 Ogni comunicazione inviata dalla Banca al Cliente e da questo alla Banca sarà redatta in lingua italiana.
- 53 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**
- 53.1 Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, l'Investitore può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca. Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole all'Investitore o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, l'Investitore, può rivolgersi:
- se la controversia non supera il valore di Euro 100.000,00 ed ha ad oggetto profili attinenti al servizio di cui alla successiva Sezione V, all'Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni il cliente può consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", resa disponibile presso tutte le Dipendenze della Banca e sul sito internet della Banca;
 - all'Arbitro per le controversie Finanziarie istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'Arbitro ha per oggetto controversie fra investitori e intermediari relativamente alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a € 500.000,00. Per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it; al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.
- L'istanza di mediazione o conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale. L'esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria
- 53.2 Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, con la sola esclusione delle controversie relative al pagamento delle commissioni e/o delle spese per le quali rimane ferma la competenza del Giudice Ordinario – ferma la possibilità dell'Investitore di adire il Conciliatore Bancario Finanziario per controversie di valore non superiore ad Euro 50.000,00 – qualora l'Investitore non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico.
- 53.3 La parte attrice dovrà inoltrare la pretesa alla controparte e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale di Velletri la nomina dell'arbitro unico.
- L'arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall'arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806 e ss. C.P.C. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all'arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall'arbitro stesso, nonché agli avvocati delle parti saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro, sarà definitivo, non appellabile e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

- 54 Strumenti finanziari oggetto del deposito e modalità di immissione in deposito**
- 54.1 Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi della Parte III, Titolo II del TUF e relativa normativa di attuazione.
- 54.2 Nel caso di immissione in deposito di strumenti finanziari cartacei, l'Investitore deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
- 54.3 Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome dell'Investitore presso la Banca tiene luogo della materiale consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno avvenire esclusivamente mediante apposite scritturazioni contabili regolate ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea o di ritiro dei medesimi.
- 54.4 Salva diversa disposizione dell'Investitore, i proventi di pertinenza dell'Investitore derivanti dalle operazioni oggetto del presente Contratto sono versati sul rapporto d'appoggio menzionato in epigrafe al Contratto.
- 55 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari**
- 55.1 La Banca custodisce gli strumenti finanziari, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto dell'Investitore ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
- 55.2 La Banca non può in nessun caso utilizzare le somme o gli strumenti dell'Investitore in assenza di apposito consenso scritto e ferma la possibilità di concedere finanziamento tramite titoli ove ciò sia necessario per il compimento dell'operazione.
- 55.3 In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede in tempo utile istruzioni all'Investitore e provvede all'esecuzione dell'operazione solo a seguito di ordine scritto e ad avvenuto versamento dei fondi all'uopo occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto dell'Investitore.
- 55.4 Per i titoli non quotati in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove è costituito il deposito, l'Investitore è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le dovute istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
- 55.5 In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 20 (venti) giorni dalla negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
- 55.6 Per gli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione trovano applicazione le disposizioni della Parte III, Titolo II del TUF.
- 56 Diritti di voto**
- 56.1 Il diritto di voto inerente ai titoli e gli strumenti finanziari in custodia non viene esercitato dalla Banca, salvo che l'Investitore abbia rilasciato alla medesima, in conformità alla normativa vigente, una delega per la partecipazione all'assemblea e la Banca abbia accettato l'incarico.
- 56.2 La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dell'Investitore può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Banca. Tale modulo, datato e sottoscritto, dovrà pervenire alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione. Entro tale termine l'Investitore deve fare altresì pervenire alla Banca le istruzioni per il deposito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge degli strumenti finanziari o, laddove previsto, delle certificazioni attestanti la partecipazione ad un sistema di gestione concentrata di strumenti finanziari. La delega per l'esercizio del diritto di voto è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.
- 56.3 La Banca esercita il diritto di voto secondo le istruzioni previste nel modulo di cui al precedente comma. In ogni caso, salvo diversa indicazione dell'Investitore, la Banca potrà esprimere, dandone immediata e motivata comunicazione all'Investitore, un voto difforme da quello indicato nel predetto modulo ove siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo inerenti agli argomenti all'ordine del giorno, non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che l'Investitore, avendoli conosciuti, avrebbe votato in modo differente.
- 57 Trasferimento o ritiro degli strumenti finanziari**
- 57.1 Fatte salve le vigenti previsioni in tema di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei l'Investitore deve fare pervenire l'avviso alla Banca almeno 5 (cinque) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato.
- 57.2 Il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari non comporta l'addebito di alcuna penalità.
- 58 Custodia dei titoli**
- 58.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirli dandone comunicazione all'Investitore. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca reagisce a tutto rischio dell'Investitore.
- 58.2 Fermo quanto precede, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza dell'Investitore, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale sub-depositario.
- 58.3 La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza dell'Investitore, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali sub-depositari.
- 58.4 La Banca non opera in nessun caso compensazioni tra le posizioni, sia in denaro che in titoli, dell'Investitore e quelle di altri clienti, né tra le posizioni, in denaro o in titoli, dell'Investitore e quelle proprie nei confronti di terze parti.
- 59 Sub-deposito dei titoli**
- 59.1 Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.
- 59.2 Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a) la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
 - b) se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.
- 59.3 Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.
- 59.4 La Banca può sub-depositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:
- a) una banca centrale;
 - b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - c) una banca autorizzata in un paese terzo;
 - d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).
- 59.5 Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli Investitori maggiorato degli utili;
 - b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 (trecentonovantasette) giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 (sessanta) giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
 - c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.
- 59.6 Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.
- 59.7 La Banca, laddove non sub-depositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.
- 59.8 La Banca che sub-deposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi dell'Investitore detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.
- 59.9 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari dell'Investitore depositati presso terzi sono rubricati presso i sub-depositari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest'ultima, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
- 59.10 Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli organismi sub-depositari. L'Investitore accetta sin d'ora di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
- 59.11 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati ai sensi del presente articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti dell'Investitore a norma del presente Contratto.
- 60 Separatezza patrimoniale**
- 60.1 Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dell'Investitore a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca medesima e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale sub-depositario o nell'interesse degli stessi.
- 60.2 Su tali strumenti finanziari e disponibilità liquide non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal sub-depositario nei confronti della Banca.
- 61 Comunicazioni periodiche**
- 61.1 La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi di clienti invia a ciascun cliente per il quale detiene strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, in formato elettronico, salvo che il cliente richieda di ricevere il rendiconto in formato cartaceo a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta dell'Investitore, la Banca fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
- a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o dei fondi detenuti dalla Banca per conto dell'Investitore alla fine del periodo di riferimento;
 - b) in che misura eventuali strumenti finanziari o fondi dell'Investitore sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
 - c) l'entità di eventuali benefici maturati dall'Investitore in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati;
 - d) una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della MiFID II e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
 - e) una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
 - f) il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dalla Banca con la massima diligenza possibile.
- 61.2 Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
- 61.3 La documentazione si intende approvata, salvo il caso di errore manifesto, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'invio senza che l'Investitore abbia fatto pervenire alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata A.R., motivato reclamo scritto.

**PARTE III –
NORME CONTRATTUALI PER I CONTRATTI DERIVATI OTC**

**CONTRATTO PER L'OPERATIVITÀ SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC E PER LE MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A PRONTI DI VALUTA**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Oggetto del Contratto e suo perfezionamento

1.1 Il presente Contratto, unitamente agli art. da 4 a 15 della Sezione I – Disposizioni Generali della Parte II del presente documento, disciplina i termini e le condizioni generali per l'esecuzione delle Operazioni su strumenti finanziari derivati OTC, non quotati sui mercati regolamentati, connesse ad operazioni di compravendita a termine di valute (le "Operazioni OTC") e le modalità di negoziazione delle Operazioni di compravendita a pronti di valuta (le "Operazioni FX Spot", congiuntamente alle operazioni OTC, le "Operazioni").

2. Conclusione del contratto ed esecuzione dell'incarico

2.1. Per l'instaurazione del rapporto il cliente sottoscrive apposito modulo o Contratto. La sottoscrizione del suddetto modulo/Contratto comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali nonché delle condizioni speciali relative agli specifici prodotti/servizi prescelti.

2.2. L'investitore si impegna a fornire alla Banca le informazioni necessarie ai fini dell'apertura e gestione del rapporto (ed i relativi obblighi di segnalazione previsti dalla normativa) ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni relative al Codice Identificativo LEI (Legal Entity Identifier), laddove si tratti di un cliente persona giuridica.

3. La valutazione di adeguatezza

3.1. La valutazione di adeguatezza degli ordini ricevuti dai Clienti o delle raccomandazioni fornite dalla Banca può avere il seguente esito:

- a) Positivo (adeguatezza dell'operazione): in tal caso la Banca può procedere nell'esecuzione dell'operazione;
- b) Negativo (inadeguatezza dell'operazione): in tal caso si possono verificare le seguenti alternative:
 - i. se l'esito riguarda:
 - perfezionamento per la Clientela al Dettaglio di nuova operazione in derivati OTC/modifica di una operazione in derivati OTC esistente, la Banca non può procedere nell'esecuzione dell'operazione;
 - ii. se l'esito negativo riguarda:
 - perfezionamento per la Clientela Professionale di una nuova operazione in derivati OTC/modifica di una operazione in derivati OTC esistente, la Banca concluderà con detto giudizio l'offerta del servizio di consulenza, informando il Cliente dell'inadeguatezza dell'operazione. Tuttavia, nel caso il Cliente intenda comunque dar corso all'operazione, lo stesso può procedere di sua iniziativa, nell'ambito dei servizi di investimento offerti dalla Banca, al di fuori della consulenza. In questa circostanza, il Cliente prende atto e accetta che l'operazione viene sottoposta alla verifica di Appropriatezza, cioè alla valutazione del livello di esperienza e conoscenza che il Cliente ha di comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento richiesti comportano. Nel caso lo strumento o il servizio di investimento non risultino appropriati per il Cliente o potenziale Cliente, la Banca provvede ad informarlo prontamente di tale situazione.

Per gli ordini ricevuti dai Clienti e/o le raccomandazioni fornite dalla Banca, l'Adeguatezza è valutata in base al grado di complessità di ogni singolo prodotto e agli obiettivi di investimento dichiarati dal cliente.

4. Dichiarazioni e impegni del Cliente

- 4.1. Il Cliente dichiara che utilizzerà il presente Contratto quadro solo per realizzare operazioni di copertura (c.d. "hedging"), cioè operazioni finalizzate a coprire rischi di cambio.
- 4.2. Potranno essere anche effettuate operazioni di copertura non perfettamente corrispondenti ai rischi da coprire purché vi sia comunque in ogni momento una corrispondenza quasi totale dell'importo nozionale della valuta, nonché ovviamente della durata (operazioni c.d. di "macro-hedging").
- 4.3. Si intende che in ogni caso tali operazioni, sia di hedging sia di macro-hedging, dovranno comunque sempre essere compatibili con lo statuto del Cliente, validamente deliberate, e con conferimento di idonei poteri ai firmatari. A tale proposito il Cliente esonera fin d'ora la Banca da ogni responsabilità nella maniera più ampia consentita dalla legge.
- 4.4. L'eventuale conclusione di Operazioni OTC non di copertura (cioè non di hedging) potrà essere comunque effettuata utilizzando questo contratto quadro semplicemente concordandolo in maniera esplicita e formale, ad esempio aggiungendo in un accordo modificativo, o in una Conferma, una dizione di questo tenore: "In deroga a quanto stabilito nel contratto quadro unico per l'operatività su strumenti finanziari derivati OTC e per le modalità di negoziazione delle operazioni di compravendita a pronti di valuta il Cliente, consapevole dei diversi profili di rischio, e dotato dei necessari poteri, chiede qui espressamente alla Banca di stipulare una Operazione OTC non di copertura (cioè non di hedging né di macro-hedging)."
- 4.5. Il Cliente si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente alla Banca le eventuali successive variazioni delle posizioni debitorie e/o creditorie di cui è titolare, anche presso soggetti terzi, e rispetto alle quali ha ritenuto opportuno cautelarsi attraverso il perfezionamento di una o più Operazioni OTC.

5. Perfezionamento delle operazioni

- 5.1. Gli ordini relativi al perfezionamento delle Operazioni potranno essere impartiti alla Banca mediante lo scambio del Documento di descrizione dei termini e delle condizioni economiche.
- 5.2. Gli ordini relativi ad Operazioni di compravendita di valuta potranno essere impartiti alla Banca, dalla 9.15 fino alle 16.15 di ogni giorno lavorativo. La negoziazione delle Operazioni di compravendita a termine di valuta potrà essere svolta dalle 9.30 alle 16.00 di ogni giorno lavorativo. La Banca è tenuta ad eseguire gli ordini conferiti dal cliente con diligenza e secondo le previsioni contrattuali; il Cliente è tuttavia consapevole ed accetta che, qualora ricorra un giustificato motivo o vi siano particolari situazioni sul mercato delle valute, la Banca può non dare corso alla negoziazione delle Operazioni, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

6. Impossibilità di esecuzione dell'ordine ed esonero di responsabilità

- 6.1. Ciascuna delle Parti attesta la veridicità e completezza delle rispettive situazioni ed esigenze rappresentate nel presente Contratto e si impegna a tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, spesa, perdita o costo, diretti o indiretti, derivanti dalla non veridicità e/o incompletezza, comunque fatta valere o accertata, delle dichiarazioni effettuate da ciascuna delle Parti stesse in relazione alle proprie situazioni ed esigenze ai fini del perfezionamento del Contratto e delle singole Operazioni oggetto del Contratto. Eventuali successivi mutamenti di tali situazioni ed esigenze non hanno effetto alcuno sulla validità ed efficacia del Contratto e delle Operazioni oggetto del Contratto.
- 6.2. Il Cliente esonera la Banca da qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella trasmissione o nell'esecuzione dell'ordine dovuti a cattivo funzionamento del sistema, degli impianti telefonici o elettronici o, comunque, dovuti a situazioni e circostanze alla Banca non addebitabili o comunque non prevedibili.
- 6.3. La Banca, inoltre, non risponderà per la mancata esecuzione di ordini dovuta a cause di forza maggiore e/o ad eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla volontà e dalla diligenza della Banca stessa.
- 6.4. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al mancato adempimento, da parte del Cliente, degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

7. Condizione risolutiva

- 7.1. Costituisce condizione risolutiva delle Operazioni OTC oggetto del Contratto la dichiarazione di fallimento nei confronti del Cliente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.
- 7.2. Senza necessità di formalità di sorta, alla data di dichiarazione del fallimento ("Data di risoluzione") la Banca provvederà ad estinguere anticipatamente le Operazioni OTC, calcolando il relativo *mark to market* (come definito rispettivamente nelle Sezioni II e III), che può risultare, secondo il caso, a carico del Cliente o a carico della Banca.

- 7.3. Resta comunque fermo il diritto della Banca di ricevere qualsiasi importo dovuto dal Cliente ai sensi delle Operazioni oggetto di risoluzione e non ancora pagato.
- 8. Modalità di pagamento**
- 8.1. Il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile, a norma dell'articolo 1723 del codice civile, a regolare gli importi dallo stesso dovuti alla Banca, nonché gli importi dovuti allo stesso dalla Banca in forza delle Operazioni OTC, con le seguenti modalità:
- quanto alle somme dovute al Cliente, a mezzo di accredito del relativo importo sul conto corrente ordinario intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed indicato nelle Conferme;
 - quanto alle somme dovute dalla Banca, a mezzo addebito automatico del medesimo conto corrente. A tal fine il Cliente si impegna ad assicurare, alla relativa scadenza, la disponibilità sul proprio conto corrente degli importi dovuti alla Banca, autorizzando irrevocabilmente la medesima a procedere al relativo addebito sul predetto conto corrente, anche allo scoperto.
- 8.2. Il pagamento degli importi dovuti a ciascuna delle Parti ai sensi delle operazioni OTC deve essere effettuato senza deduzione di sorta per imposte, tasse, oneri e spese di qualsiasi natura. Ciascuna delle parti deve pertanto aumentare gli importi da corrispondere all'altra in misura tale che, una volta operata ogni eventuale deduzione, l'importo effettivamente pagato risulti pari a quello dovuto ai sensi delle Operazioni OTC.
- 9. Codice LEI**
- 9.1. Il Cliente si impegna a mantenere e rinnovare almeno per tutta la durata del presente Contratto il codice univoco di identificazione "Legal Entity Identifier" o "Codice LEI" ed a renderlo disponibile alla Banca, compilando debitamente l'Allegato E al Contratto stesso.
- 9.2. Il Cliente prende atto ed accetta sin d'ora che la Banca potrà, a propria discrezionalità, verificare la validità e l'eventuale rinnovo del Codice LEI consultando le relative informazioni messe a disposizione da info provider, quali ad esempio InfoCamere.
- 10. Obblighi di segnalazione ai fini della normativa EMIR**
- 10.1. Le modalità di adempimento dell'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori dati sulle negoziazioni (di seguito "EMIR"), nonché dei relativi regolamenti delegati, con riferimento ai Contratti stipulati e stipulandi ai sensi di detto Accordo, sono disciplinati mediante uno specifico addendum al contratto di attivazione del servizio di compravendita di valuta estera.
- 11. Rendicontazione periodica**
- 11.1. La Banca invia al Cliente un rendiconto periodico recante le informazioni relative alle operazioni OTC in essere associate al presente contratto.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A PRONTI DI VALUTA ("OPERAZIONI FX SPOT")

- 1. Conferma delle Operazioni**
- 1.1. Le conferme delle Operazioni FX SPOT possono essere inoltrate dalla Banca al Cliente agli specifici indirizzi indicati dal Cliente.
- 1.2. La conferma reca i termini e le condizioni economiche-finanziarie delle singole Operazioni FX Spot stesse perfezionate con il Cliente. Quest'ultimo s'impegna sin d'ora a verificare il contenuto della conferma ed a comunicare tempestivamente alla Banca eventuali incongruenze rispetto all'ordine impartito alla Banca. Tale conferma formerà piena prova nei confronti del cliente.
- 2. Invio documentazione periodica**
- 2.1. Le parti convengono che a Banca invii la documentazione periodica relativa alle Operazioni FX Spot congiuntamente alla documentazione periodica dei rapporti di conto corrente sui quali verranno regolate le singole Operazioni FX Spot.

SEZIONE III
**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A TERMINE DI VALUTA
CON REGOLAMENTO CON CONSEGNA FISICA O PER DIFFERENZIALE**

- 1. Definizioni**
- 1.1. I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):
- per "Acquirente" si intende la parte che acquista o vende la valuta A secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
 - per "Cambio a pronti" si intende il cambio della Valuta A contro la Valuta B determinato sulla base delle quotazioni espresse sul Mercato a Contante, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
 - per "Cambio a termine" si intende la somma algebrica del Cambio a pronti e del Premio/Sconto, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
 - per "Conferme" si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
 - per "Data di consegna" si intende il giorno lavorativo concordato tra le Parti in cui scadono le Operazioni e le Operazioni in essere ed in cui viene effettuata la reciproca consegna della Valuta A contro la Valuta B;
 - per "Data di negoziazione" si intende la data di perfezionamento delle Operazioni, concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
 - per "giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System); qualora una qualsiasi scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno lavorativo, detta scadenza si intende posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza originaria, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
 - per "Importo differenziale" si intende l'importo riveniente dall'applicazione di una specifica formula matematica concordata tra le Parti e riportata nelle Conferme;
 - per "mark to market" si intende, ad una certa data, il valore riveniente dalla rivalutazione di ogni singola Operazione, incluse le singole Operazioni in essere, ai prezzi di mercato; tale mark to market viene calcolato in base al tasso di cambio ed ai tassi di interesse prevalenti sui relativi mercati finanziari alla suddetta data;
 - per "Mercato a Contante" si intende il mercato interbancario dei cambi a pronti, aperto continuativamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita della Valuta A contro la Valuta B;
 - per "Mercato dei premi/sconti a termine" si intende il mercato interbancario di quotazione dei premi/sconti, aperto continuativamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita a termine della Valuta A contro la Valuta B;
 - per "Premio/Sconto" si intende il valore che dipende dal differenziale dei tassi di interesse tra la Valuta A e la Valuta B determinato dalla Banca sulla base delle quotazioni espresse sul Mercato dei premi/sconti a termine e dalla durata delle Operazioni;
 - per "Regolamento con consegna fisica" si intende la modalità concordata tra le Parti e indicate nelle Conferme che prevede alla Data di consegna lo scambio fisico tra le Parti della Valuta A contro la Valuta B al Cambio a termine;
 - per "Regolamento per differenziale" si intende la modalità concordata tra le Parti e indicata nelle Conferme che prevede alla Data di consegna il regolamento dell'Operazione mediante il pagamento dell'Importo differenziale, che potrebbe risultare, secondo il caso, a carico dell'Acquirente o del Venditore;
 - per "Valuta A" si intende l'importo espresso in una determinata valuta, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;
 - per "Valuta B" si intende l'importo espresso in una determinata valuta pari al controvalore della Valuta A al Cambio a termine, concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme;

- per “Venditore” si intende la parte che acquista o vende la Valuta A secondo quanto concordato tra le Parti e riportato nelle Conferme.
- 2. Obblighi derivanti dalle Operazioni di compravendita a termine di valuta con regolamento con consegna fisica o per differenziale.**
- 2.1. Alla data di consegna le Parti provvedono:
- ad effettuare la reciproca consegna della valuta A contro la valuta B al cambio a termine, nel caso sia stato concordato il regolamento con consegna fisica; o
 - a regolare l'importo differenziale, nel caso sia stato concordato il regolamento per differenziale.
- 2.2. Resta fermo quanto previsto nel precedente articolo 7 della sezione I del presente contratto.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA A TERMINE DI VALUTA
CON FACOLTÀ DI ESECUZIONE ANTICIPATA

1. Definizioni

- 1.1. I termini definiti con l'iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito di seguito (laddove richiesto dal contesto, i termini al singolare comprenderanno anche la forma plurale e viceversa):
- per “Acquirente” si intende, la parte che (i) alla Data di consegna acquista la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato; ovvero (ii) alla Data di consegna anticipata acquista la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio;
 - per “Cambio a pronti” si intende il cambio della Valuta di riferimento/Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare/Valuta da scambiare parziale determinato sulla base delle quotazioni espresse sul Mercato a Contante;
 - per “Conferme” si intendono i documenti, inclusi gli eventuali allegati, predisposti sulla base dei modelli (fac-simile) di cui al Contratto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, recante il riepilogo dei termini finanziari e delle condizioni economiche, concordate tra le Parti, delle singole Operazioni perfezionate;
 - per “Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche” si intendono congiuntamente il Documento di descrizione dei termini e condizioni economiche dell'Operazione e la Conferma;
 - per “Data di consegna” si intende il giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo alla Data di scadenza, salvo diversi accordi tra le Parti;
 - per “Data di consegna anticipata” si intende il giorno lavorativo corrispondente al secondo giorno lavorativo successivo a ciascuna Data di esecuzione anticipata, salvo diversi accordi tra le Parti;
 - per “Data di esecuzione anticipata” si intende il giorno lavorativo del Periodo di Esecuzione anticipata nel quale il Cliente comunica alla Banca la sua volontà di procedere all'Esecuzione anticipata;
 - per “Data Iniziale” si intende la data di decorrenza del Periodo di Esecuzione anticipata, concordata tra le Parti;
 - per “Data di negoziazione” si intende la data di perfezionamento delle singole Operazioni, concordata tra le Parti;
 - per “Data di scadenza” si intende la data, concordata tra le Parti, nella quale, in caso di mancato esercizio da parte del Cliente della sua facoltà di richiedere l'Esecuzione anticipata, avverrà l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere;
 - per “Esecuzione anticipata” si intende l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere che verrà effettuata dalla Banca in via anticipata a seguito della richiesta da parte del Cliente di acquistare/vendere: (i) in caso di Esecuzione anticipata parziale, la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio Prefissato per un importo almeno pari all'Importo Minimo di Scambio; (ii) in caso di Esecuzione anticipata totale, la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato;
 - per “Esecuzione anticipata parziale” si intende l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere che verrà effettuata dalla Banca in via anticipata a seguito della richiesta del Cliente di acquistare/vendere la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio Prefissato per un importo almeno pari all'Importo Minimo di Scambio;
 - per “Esecuzione anticipata totale” si intende l'esecuzione delle singole Operazioni e delle singole Operazioni in essere che verrà effettuata dalla Banca in via anticipata a seguito della richiesta del Cliente di acquistare/vendere la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato;
 - per “giorno lavorativo” si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario Target (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System); qualora una qualsiasi scadenza contrattuale non si verifichi in un giorno lavorativo, detta scadenza si intende posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo alla scadenza originaria, salvo diverso accordo tra le Parti debitamente riportato nelle Conferme;
 - per “Importo Minimo di Scambio” si intende l'ammontare minimo della Valuta di riferimento parziale ovvero della Valuta da scambiare parziale, concordato tra le Parti in relazione al quale il Cliente ha facoltà di richiedere l'Esecuzione anticipata parziale;
 - per “mark to market” si intende, ad una certa data, il valore riveniente dalla rivalutazione di ogni singola Operazione, incluse le Operazioni in essere, ai prezzi di mercato; tale mark to market viene calcolato in base al tasso di cambio, al tasso di volatilità ed al tasso di interesse prevalente sui relativi mercati Finanziari alla suddetta data;
 - per “Mercato a Contante” si intende il mercato interbancario dei cambi a pronti, aperto continuativamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita della Valuta da scambiare/Valuta da scambiare parziale contro la Valuta di riferimento/ Valuta di riferimento parziale;
 - per “Mercato dei premi/sconti a termine” si intende il mercato interbancario di quotazione dei premi/sconti, aperto continuativamente dalle ore 5.00 am del lunedì, orario di Sydney alle ore 5.00 pm del venerdì, orario di New York - ad esclusione delle festività ivi ricorrenti - nel quale vengono effettuate operazioni di compravendita a termine della Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare;
 - per “Periodo di Esecuzione anticipata” si intende ciascun giorno lavorativo compreso nell'arco temporale concordato tra le Parti nel quale il Cliente ha facoltà di richiedere l'Esecuzione anticipata;
 - per “Valuta da scambiare” si intende l'ammontare della valuta corrispondente al controvalore della Valuta di riferimento al Tasso di Cambio Prefissato;
 - per “Valuta da scambiare parziale” si intende l'ammontare della valuta corrispondente al controvalore della Valuta di riferimento parziale al Tasso di Cambio Prefissato;
 - per “Valuta di riferimento” si intende l'ammontare della valuta che l'Acquirente acquista alla Data di consegna ovvero acquista alla Data di consegna anticipata, qualora sia effettuata l'Esecuzione anticipata totale;
 - per “Valuta di riferimento parziale” si intende l'ammontare della valuta, pari almeno all'Importo Minimo di Scambio, che l'Acquirente acquista alla Data di consegna anticipata, qualora sia effettuata l'Esecuzione anticipata parziale;
 - per “Venditore” si intende la parte che (i) alla Data di consegna vende la Valuta di riferimento contro la Valuta da scambiare al Tasso di Cambio Prefissato; ovvero (ii) alla Data di consegna anticipata vende la Valuta di riferimento parziale contro la Valuta da scambiare parziale al Tasso di Cambio Prefissato.

2. Esercizio della facoltà di esecuzione anticipata parziale o totale

- 2.1. Sulla base di quanto concordato, entro le ore 16.00 di ciascun giorno lavorativo che compone il Periodo di Esecuzione anticipata, il Cliente ha facoltà di richiedere:
- l'Esecuzione anticipata parziale delle singole Operazioni; o
 - l'Esecuzione anticipata totale delle singole Operazioni.
- Il Cliente potrà esercitare tale facoltà dandone alla Banca specifica comunicazione per iscritto. Resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5 della Sezione I disposizioni generali.
- 2.2. Il Cliente dovrà espressamente comunicare i dati identificativi delle singole Operazioni, l'esatto importo oggetto di Esecuzione anticipata che dovrà essere almeno pari all'Importo Minimo di Scambio, nonché la natura parziale o totale dell'Esecuzione anticipata.
- 2.3. Le conversazioni telefoniche saranno sottoposte a registrazione e prodotte quale mezzi di prova in un eventuale giudizio, rinunciando sin d'ora le Parti ad ogni eccezione in proposito. Le Parti riconoscono, altresì, le suddette conversazioni telefoniche come valide ed autentiche ad ogni effetto ed a sé riferibili, con particolare riguardo – sebbene non esclusivo - all'identità ed ai poteri delle persone che hanno effettuato le conversazioni.

3. Esecuzione anticipata

- 3.1. Alla data di esecuzione anticipata, la Banca procederà ad eseguire parzialmente o totalmente le singole Operazioni sulla base delle specifiche istruzioni ricevute dal Cliente nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6.
- 3.2. La Banca provvederà ad inoltrare al cliente la conferma dell'avvenuta esecuzione anticipata. La mancata ricezione da parte del Cliente della nota di conferma non inficeranno comunque l'efficacia dell'esecuzione anticipata.

4. Obbligo a carico delle parti derivanti dall'Esecuzione Anticipata.

- 4.1. Alla Data di consegna anticipata, in caso di Esecuzione anticipata parziale, l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore la Valuta da scambiare parziale ed il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente la Valuta di riferimento parziale. In tal caso, la Valuta di riferimento/Valuta da scambiare sarà ridotta di un importo equivalente alla Valuta di riferimento parziale/Valuta da scambiare parziale.
- 4.2. Alla Data di consegna anticipata, in caso di Esecuzione anticipata totale ovvero alla Data di consegna in caso di esecuzione delle singole Operazioni, l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore la Valuta da scambiare ed il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente la Valuta di riferimento.
- 4.3. Resta fermo quanto previsto nell'articolo 8 della Sezione I disposizioni generali.

5. Obbligo a carico delle parti in caso di non esercizio della facoltà di Esecuzione anticipata parziale/totale.

- 5.1. Nel caso in cui il Cliente decida di non esercitare la facoltà di esecuzione anticipata parziale o totale, l'esecuzione delle singole Operazioni avverrà alla relativa Data di scadenza. In tal caso, alla Data di consegna l'Acquirente dovrà mettere a disposizione del Venditore la Valuta da scambiare ed il Venditore dovrà mettere a disposizione dell'Acquirente la Valuta di riferimento.
- 5.2. Resta fermo quanto previsto nell'articolo 8 della Sezione I disposizioni generali.

6. Obblighi derivanti dalle Operazioni di compravendita a termine di valuta con facoltà di esecuzione anticipata.

- 6.1. Alla Data di consegna iniziale, la Parte A dovrà corrispondere alla Parte B una somma pari all'Importo B e la Parte B dovrà corrispondere alla Parte A una somma pari all'Importo A al Cambio a Pronti.
- 6.2. Alla Data di consegna finale, la Parte A dovrà corrispondere alla Parte B una somma pari all'Importo A e la Parte B dovrà corrispondere alla Parte A una somma pari all'Importo B al Cambio a termine.

PER RICEVUTA:

Luogo e data

CDG e Firma dell'investitore

VISTO PER AUTENTICITÀ, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE

(LUOGO)

(DATA)

(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)

SPAZIO RISERVATO AI SOGGETTI INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE FUORI SEDE

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver identificato il/i suddetto/i soggetto/i di cui all'intestazione del modulo relativo alla sottoscrizione del presente Contratto e di aver verificato la veridicità dei dati ad esso/i relativi.

Soggetto Incaricato
anche ai sensi della legislazione antiriciclaggio

Firma del Consulente per l'autenticità della/e firme